

Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)

Analisi della di bilancio 2020

Nuova	Precedente	Contenuto	Osservazioni
Art. 1, com. 1	Art. 1 – Risultati differenziali bilancio dello Stato	Si rimanda all'allegato 1 per la definizione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare.	
Com. 2-3	Art. 2 – Sterilizzazione clausole salvaguardia Iva e accise	Viene parzialmente sterilizzata la clausola sulle accise da 400 milioni nel 2020; è fissata a 1.221 milioni per il 2021, a 1.683 per il 2022, a 1.954 per il 2023, a 2.054 per il 2024 e a 2.154 a decorrere dal 2025. Si procede alla ridefinizione delle aliquote Iva ridotta e ordinaria per il 2020. È previsto un incremento dell'aliquota ordinaria di 1,5 punti percentuali per il 2022.	Si tratta di un intervento molto pesante in termini finanziari, valutabile nell'ordine dei 23 miliardi di euro. L'intervento appare più incisivo sul versante dell'Iva, meno su quello delle accise, soprattutto a partire dal 2021 quando si registrerà un impatto molto forte per i cittadini. Nel complesso, si reputa opportuna una ridefinizione complessiva delle due voci.
Com. 4-5	Art. 3 – Deducibilità Imu	Diventa strutturale la deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali, utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, nella misura del 50%. <i>Le disposizioni si applicano anche alle analoghe imposte delle province di Trento e Bolzano.</i>	Rispetto alla formulazione vigente, però, la deducibilità si riduce del 10% sul 2019 e del 20% sul 2020, cosa che comporta un aggravio dei costi per gli esercenti arti e professioni.
Com. 6	Art. 4 – Riduzione aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato	L'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato è fissata al 10%.	La cedolare non sale al 15%, come previsto a legislazione vigente, ma rimane al 10%.
Com. 7	Art. 5 – Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti	Viene istituito un fondo finalizzato alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti con una dotazione di 3 miliardi per il 2020 e di 5 miliardi a decorrere dal 2021. L'attuazione viene rinviata ad un successivo provvedimento normativo.	Il principio della riduzione del carico fiscale per i lavoratori dipendenti è ovviamente condivisibile. In assenza, però, di ulteriori indicazioni volte a circoscrivere il perimetro di intervento del governo, non è possibile dare un giudizio compiuto. Considerando quanto è stato stanziato, l'intervento potrebbe arrivare, nella migliore delle ipotesi, non prima di giugno. Sarebbe altresì meglio specificare la natura del provvedimento stesso: un decreto legge, ad esempio, come

			è successo nel corso di quest'anno con le misure su pensioni e reddito di cittadinanza, darebbe maggiori certezze sulla tempistica.
Com. 8		<i>Per favorire la sottoscrizione di contratti di apprendistato di primo livello (diploma o certificato di specializzazione tecnica superiore) è riconosciuto al datore di lavoro che occupa non più di 9 dipendenti uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per gli anni successivi.</i>	<i>Si tratta di una misura emersa nel corso della prima riunione dell'organismo tecnico per l'apprendistato, dove le parti sociali e il governo hanno condiviso l'esigenza di rilanciare lo strumento come mezzo principale per l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani. L'agevolazione è appetibile soprattutto per gli anni successivi.</i>
Com. 9-10	Art. 6 – Riduzione tariffe Inail	La riduzione delle tariffe Inail, disposta con la legge 145/2018, diventa strutturale. Il comma 10 estende l'esonero contributivo riconosciuto in caso di assunzione di personale con meno di 35 anni di età entro il 31 dicembre 2020, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.	Si tratta di una misura che si lascia apprezzare, in quanto volta ad incentivare le aziende virtuose sul versante della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che rimane centrale e, rispetto al quale, è fondamentale avviare un piano straordinario di intervento. Positiva l'estensione dell'esonero contributivo per le assunzioni di giovani al 2020.
Com. 11-13		<i>Il comma 11 interviene sull'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 145/2018. È abrogato il comma 714 che rimanda all'Inps la definizione delle modalità di fruizione di detto esonero. Cambia anche il comma 715 che stabilisce che per accedere all'esonero il datore di lavoro deve fare riferimento alle disposizioni della legge 205/2017(art. 1, commi 100-108 e 113-115). Il possesso dei requisiti è verificato dall'Inps. Il comma 12 disciplina l'erogazione anticipata dalla Naspi da destinare alla acquisizione di quote di capitale sociale di una cooperativa; quanto erogato non è imponible ai fini Irpef. È atteso un provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di</i>	<i>L'esonero contributivo è quello riferito alla assunzione di eccellenze, in possesso di laurea o di dottorato di ricerca, conseguiti fra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019. La misura sulla Naspi chiarisce che l'anticipo non è imponible ai fini Irpef.</i>

		<p><i>entrata in vigore della presente legge. Il comma 13 esclude dal contributo aggiuntivo dell'1,4% applicato ai contratti a tempo determinato (legge 92/2012) gli stagionali, come definiti dai contratti collettivi, assunti nella provincia di Bolzano, e agli operai agricoli.</i></p>	
Com. 14-28	Art. 7 – Fondo di investimenti delle Amministrazioni centrali	<p>È istituito un fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali con una dotazione complessiva di 4.355 (erano 5,526) miliardi entro il 2024, di cui 435 (erano 685) milioni nel 2020, più altri 16.457 (erano 16,776) miliardi dal 2025 al 2034, per un totale di 20,812 (erano 22,302) miliardi dal 2020 al 2034. Il fondo è finalizzato agli investimenti in particolare nell'economia circolare, nella de carbonizzazione dell'economia, nella riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, in progetti a carattere innovativo. Viene altresì autorizzata la spesa per la linea 2 della metropolitana di Torino, con 50 milioni dal 2020 per un totale di 604 milioni entro il 2024. Il fondo per gli investimenti è ripartito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri. È previsto un monitoraggio sull'andamento della spesa e sulle opere realizzate. <i>Alcuni commi aggiuntivi prevedono: uno stanziamento per la sicurezza di Matera (comma 17); uno stanziamento per le Olimpiadi invernali 2026 (un miliardo complessivo dal 2020 al 2026 più 8 milioni per il 2020 e 7 milioni per il 2021 per il completamento del polo metropolitano di Milano); uno stanziamento per la Ryder cup di golf 2022 (50 milioni complessivi dal 2020 al 2022); è atteso un decreto ministeriale per l'individuazione delle relative infrastrutture (commi 18-23). Sempre con riferimento alle Olimpiadi invernali, un milione per</i></p>	<p>Il grande limite della misura contenuta in questa parte di provvedimento è nella dotazione finanziaria, insufficiente per il 2020 e oggettivamente scarsa in una prospettiva quinquennale; <i>una dotazione complessiva che è andata assottigliandosi nel corso dell'iter parlamentare con quasi un miliardo in meno nel quinquennio ed 1,5 miliardi in meno entro il 2034.</i> Per il solo superamento del gap infrastrutturale, il nostro Paese avrebbe infatti bisogno di un investimento pari a quasi 60 miliardi di euro. Se poi consideriamo che il fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali si pone l'obiettivo di riconvertire l'economia verso parametri di maggiore sostenibilità, è di tutta evidenza che i risultati nel breve e nel medio periodo non potranno essere soddisfacenti. Non è chiaro neanche se le risorse andranno anche alla riqualificazione e alla formazione del personale oggi addetto in lavorazioni ad alto impatto ambientale. Non si parla neanche di mobilità, altro tema di forte impatto sul versante della sostenibilità ambientale.</p>

		<p><i>ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sono destinati alla strada provinciale 72 (Lecco). Il comma 28 riduce l'autorizzazione di spesa per il gestore della infrastruttura ferroviaria per 40 milioni nel 2020; la stessa è incrementata di 40 milioni per il 2021 e di 350 milioni nel 2026.</i></p>	
Com. 29-66	Art. 8 – Investimenti enti territoriali	<p>500 milioni annui dal 2020 al 2024 sono assegnati agli enti locali per interventi pubblici di miglioramento dell'efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile. I 500 milioni sono suddivisi tenendo conto del numero di residenti nel comune e variano da 50mila, per i comuni con meno di 5mila abitanti, a 250mila, per i comuni con popolazione residente superiore a 250mila abitanti. La comunicazione di quanto spettante a ciascun comune verrà effettuata entro il 10 febbraio. Ogni ente locale potrà realizzare uno o più progetti con avvio dei lavori entro il 15 settembre. L'erogazione è in due tranche: 50% all'avvio dei lavori, il restante al collaudo. È possibile la revoca del finanziamento, totale o parziale. Sono previsti un monitoraggio della spesa e un controllo a campione sul realizzato. Sono incrementate le risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, disponibili per gli enti locali. <i>Il comma 39 definisce i tempi entro i quali i comuni beneficiari degli importi 2019 sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche.</i> Dal 2021 al 2024 sono altresì disponibili delle risorse per la rigenerazione urbana con l'obiettivo di ridurre i fenomeni della marginalizzazione e del degrado sociale, con una dotazione iniziale di 150 milioni nel 2021, di 250 (erano 300) milioni per il 2022, di 550 (erano 600) milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700</p>	<p>Le intenzioni sono sicuramente apprezzabili, in quanto è evidente il ritardo di larga parte del Paese in fatto di infrastrutture e di messa in sicurezza del territorio, del resto già la manovra di bilancio per l'anno in corso aveva avviato questo tipo di operazione; rimane il grosso limite delle risorse disponibili che si aggiunge alle note difficoltà degli enti locali di far fronte a due questioni: gli anticipi di bilancio per la realizzazione delle opere e la progettazione stessa degli interventi, stante la diffusa carenza di personale e i limiti al ricorso a professionisti esterni. Due questioni che potrebbero limitare fortemente l'impatto positivo che potrebbe arrivare dagli stanziamenti individuati. Si pensi alla questione degli asili nido: su risorse della Programmazione europea 2007-2013 è attivo da tempo un programma, con il ministero dell'interno quale autorità di gestione, finalizzato al potenziamento dei servizi per l'infanzia e la terza età. La spesa viaggia molto al rilento proprio per le due questioni sopra evidenziate: le carenze progettuali degli ambiti territoriali, in parte superati grazie ad un forte sforzo in termini di assistenza tecnica, e la difficoltà/impossibilità per i comuni di anticipare la spesa, visti i vincoli di bilancio.</p>

		<p>milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2034. I criteri di riparto sono individuati in sede di conferenza Stato-Regioni. Un fondo con una dotazione di 400 milioni a partire dal 2024 è altresì istituito sempre per favorire gli investimenti degli enti locali, con riferimento, fra l'altro, al rischio sismico e idrogeologico e alla tutela dei beni culturali. <i>I commi da 47 a 50 istituiscono un fondo per favorire la mobilità ciclistica con una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Un ulteriore fondo, con disponibilità già dal 2020, è destinato alle spese per la progettazione delle opere da parte dei comuni (tre progetti all'anno con priorità su messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, strade, ponti e viadotti ed efficientamento energetico). Un ulteriore fondo con una dotazione di 100 milioni annui dal 2021 al 2023 e di 200 milioni dal 2024 al 2034 è finalizzato alla realizzazione o alla messa in sicurezza di asili nido di proprietà dei comuni con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023 e di 200 milioni per ciascuno degli anni da 2024 a 2034. Due ulteriori fondi sono destinati agli investimenti delle province e delle regioni. Il comma 65 è volto ad incentivare l'utilizzazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.</i></p>	
<p>Com. 67-80</p>		<p><i>Si tratta di commi aggiuntivi che prevedono: uno stanziamento di 800mila euro per il monitoraggio del rischio sismico (comma 67); un contributo di 300mila euro alla regione Lombardia per il museo della Diga del Gleno (comma 68); la possibilità di rimodulare i contributi dei commi precedenti (comma 69); la possibilità di optare per una diversa modalità di utilizzo degli sgravi sugli interventi nelle parti comuni (comma 70); i lavori effettuati dalla Rete di</i></p>	<p><i>Di particolare rilievo fra gli interventi aggiuntivi, si segnala principalmente la misura per la messa in sicurezza dal rischio idraulico della città di Genova; da valutare la congruità dello stanziamento, in ragione delle gravi carenze che si sono accumulate negli anni.</i></p>

		<p><i>trasmissione nazionale (comma 71); la messa in sicurezza idraulica della città di Genova, con i relativi stanziamenti (comma 72); le infrastrutture connesse alla Fiera del levante di Bari (comma 73); la tutela dell'ambiente alpino della Valle d'Aosta (comma 74); l'equiparazione fra monopattini e velocipedi (comma 75); alcune disposizioni per la regione Trentino Alto Adige, compresi i servizi dei vigili del fuoco (commi 76-78); gli accantonamenti delle riserve per i crediti di dubbia esigibilità, compresi quelli in capo agli enti locali (commi 79-80).</i></p>	
Com. 81-82	Art. 9 – Edilizia sanitaria	<p>Il fondo per gli interventi in materia di edilizia sanitaria è elevato a 30 miliardi di euro, ferma restando la sottoscrizione degli accordi di programma.</p>	<p>Sono aggiunti 2 miliardi al fondo per l'edilizia sanitaria. Si tratta di una decisione condivisibile, anche se non è sufficiente stanziare più risorse per migliorare in efficienza la nostra sanità. Larga parte delle strutture ospedaliere, soprattutto nei grandi centri urbani, infatti, risalgono ancora agli anni precedenti il secondo conflitto mondiale.</p>
Com. 83-84	Art. 10 – Sblocca Italia	<p>Viene apportata una modifica all'articolo 3, del decreto legge 133/2014, per effetto della quale le risorse sulle opere indifferibili, urgenti e cantierabili devono essere spese entro il 31 dicembre 2021.</p>	<p>Da verificare in corso d'opera, con un attento monitoraggio, gli effetti della presente misura.</p>
Com. 85-106	Art. 11 – Green new deal	<p>È istituito un fondo con una dotazione iniziale di 470 milioni per il 2020 e una complessiva di 4,2 miliardi entro il 2024, con una riserva di 150 milioni annui per le finalità della direttiva 2003/87/CE (emissioni gas serra) <i>ed una riserva di 20 milioni per le zone economiche ambientali.</i> Le risorse sono finalizzate alla concessione di garanzie anche su progetti pubblico-privato aventi ad oggetto la sostenibilità ambientale nelle sue diverse accezioni. Il ministero dell'economia è autorizzato a partecipare al capitale di rischio e/o di debito. Un</p>	<p>Allo stato dell'arte, l'unico giudizio possibile è in ordine alle risorse stanziate che sembrano insufficienti o appena sufficienti rispetto agli ambiziosi obiettivi del governo. È vero che si tratta di un fondo destinato ad erogare garanzie (in passato si è spesso parlato di una leva fino ad uno a sette), però il successo dipende da tanti fattori, compresa la capacità di favorire e sostenere la partnership pubblico-privato.</p>

		<p>successivo provvedimento individuerà i meccanismi per la gestione del fondo. È possibile l'emissione di titoli di Stato denominati Green Bond. È autorizzata una spesa complessiva di 462 milioni (dal 2020 al 2028) per la partecipazione italiana al Green climate fund. <i>I commi aggiuntivi riguardano: il potenziamento informatico del ministero dell'ambiente (comma 97); la revisione del sistema di esenzione finalizzata alla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi attraverso la costituzione di una apposita commissione di studio (commi 98-100); gli interventi di bonifica dall'amianto estesi anche alle navi militari e il relativo fondo (commi 101-102); il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia con il coordinamento del servizio geologico dell'Ispra (commi 103-106).</i></p>	
Com. 107-126	Art. 12 – Green mobility	<p>Le pubbliche amministrazioni, con alcune eccezioni (comparto difesa, sicurezza, salute) sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad acquistare o noleggiare veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida per il trasporto su strada, in una misura non inferiore al 50%. <i>I commi aggiuntivi riguardano: una autorizzazione di spesa da 20 milioni per il 2021 per il potenziamento della catena intermodale e il trasporto marittimo e di 14 milioni per il 2020 e 25 milioni per il 2021 per il trasporto ferroviario (commi 110-112); una autorizzazione di spesa di 3 milioni per il 2020 per il trasporto passeggeri su strada (commi 113-117); un credito di imposta per attività di monitoraggio sulla sicurezza degli immobili (comma 118); l'istituzione del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici a Venezia, con una autorizzazione di spesa di 500mila euro, più 60 milioni di euro</i></p>	<p>Pur comprendendo la ratio della norma, sono almeno due i quesiti che si pongono: dove sono le risorse? fino a che punto la misura è in linea con le normative europee sulla concorrenza? Inoltre, è da chiedersi fino a che punto tale previsione è in linea con l'obiettivo di sostenere l'industria italiana dell'automotive.</p>

		<p><i>per il 2020 per il proseguimento degli interventi di messa in sicurezza della stessa città di Venezia (commi 119-122); l'istituzione di un fondo da 5 milioni di euro per gli investimenti in beni materiali strumentali innovativi in agricoltura (comma 123); l'istituzione di un fondo da 25 milioni per il 2020 al quale attingere per il riconoscimento di un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania da residenti in Sicilia appartenenti ad una delle seguenti categorie studenti universitari fuori sede, disabili gravi, lavoratori dipendenti fuori sede con reddito non superiore a 20mila euro, migranti per ragioni sanitarie con reddito non superiore a 20mila euro; è atteso un decreto ministeriale (commi 124-126).</i></p>	
Com. 128	Art. 13 – Integrazione del fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale	<p>Vengono integrate le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego delle amministrazioni dello Stato. Le risorse sono incrementate di 325 milioni per il 2020 e di 1.600 milioni a decorrere dal 2021.</p>	<p>Le risorse sono appena sufficienti per assicurare una copertura minima per il rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti dello Stato, visto il basso tasso di inflazione che registratosi negli ultimi anni. Occorre però evidenziare come le stesse non sembrano essere sufficienti per garantire il bonus sui redditi bassi e, soprattutto, non affrontano il tema del recupero del potere d'acquisto per tutto il periodo intercorso fra il 2009 e il 2016. <i>Nel corso dell'iter parlamentare, le risorse sono state incrementate di ulteriori 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</i></p>
Com. 128		<p><i>Il comma autorizza la Scuola nazionale dell'amministrazione a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un massimo di 30 unità e fino al 31 dicembre 2022.</i></p>	<p><i>I contratti sono finalizzati alle attività di tutoraggio.</i></p>
Com. 129-130	Art. 14 – Lavoro straordinario forze di polizia	<p>È autorizzata la spesa di 48 milioni di euro a decorrere dal 2020 per l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per il</p>	<p>Quanto stanziato non è sufficiente a rispondere alle giuste rivendicazioni salariali provenienti dal personale delle</p>

		pagamento del lavoro straordinario delle forze di polizia.	forze di polizia.
Com. 131	Art. 15 – Lavoro straordinario vigili del fuoco	Sono incrementate di 2 milioni di euro le risorse del fondo per le imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del corpo nazionale dei vigili del fuoco.	Considerando la complessiva fragilità del territorio e l'enorme carico di lavoro cui sono sottoposti i vigili del fuoco (si pensi, soltanto, a drammatico fatto di cronaca del decesso di tre operatori nell'Alessandrino), quanto stanziato non appare assolutamente sufficiente; verosimilmente, sarà necessario incrementare le risorse nei prossimi mesi.
Com. 132	Art. 16 – Norme in materia di personale impegnato in operazione "Strade sicure"	Per le esigenze di contrasto della criminalità e del terrorismo, l'operazione "Strade sicure" è prorogata al 31 dicembre 2020 per un contingente di 7.050 unità con una spesa di circa 150 milioni per il 2020.	L'operazione "Strade sicure" ha ormai dieci anni, per cui una riflessione è utile. Appurato che l'esigenza di contrasto alla criminalità e al terrorismo rimane costante, allora piuttosto che prorogare semplicemente la misura, sarebbe meglio immaginare un percorso nel quale tale attività di vigilanza diventi strutturale con conseguente incremento del personale dedicato.
Com. 133-144	Art. 17 – Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti Sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico	Viene istituito un fondo da 65 milioni per il 2020, di 120 milioni per il 2021 e di 165 milioni a decorrere dal 2022 per il completamento progressivo del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia. I commi aggiuntivi prevedono: l'estensione anche al 2021 del fondo incentivante del personale del ministero della difesa (comma 134); uno stanziamento di 200mila euro per il 2020 e 2021 e di un milione a decorrere dal 2022 per il potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del ministero dell'economia (comma 135); l'incremento della dotazione organica dei vigili del fuoco di 60 unità dal 1° aprile 2020, di 40 unità dal 1° ottobre 2021 e di 100 unità	È opportuno un coinvolgimento delle rappresentanze sindacali di categoria per una corretta valutazione delle risorse stanziate e del percorso di progressiva armonizzazione retributiva e previdenziale. Si apprezza l'incremento delle risorse complessivamente a disposizione, cosa che rende più credibile l'intera operazione di armonizzazione.

		<p><i>non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 con assunzione mediante scorrimento delle graduatorie del concorso del 2016 (70%) e mediante nuova graduatoria per il personale volontario (30%) con stanziamento delle risorse necessarie, comprese quelle per le spese di funzionamento (commi 136-140); l'incremento di 12 milioni del fondo per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso e protezione civile (commi 141-142); l'istituzione di un fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigente dei ministeri con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (commi 143-144).</i></p>	
<p>Com. 145-174</p>	<p>Art. 18 – Portale reclutamento trasparenza e</p>	<p>Viene integrato l'obbligo di pubblicazione in capo alle amministrazioni pubbliche che prevedono dei concorsi per l'assunzione di personale. È prevista la pubblicazione delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. <i>Si disciplina la vigenza delle graduatorie in essere. Il comma 151 fa riferimento alla funzionalità delle Capitanerie di porto, mentre il comma 152 adegua le risorse per il funzionamento delle stesse a decorrere dal 2022. Il comma 155 e seguenti autorizzano il ministero delle infrastrutture ad assumere in deroga fino a 50 unità di personale per assicurare la continuità della attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale. Al medesimo ministero sono assegnati 500mila euro per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza sul contratto di servizio a lunga percorrenza con Trenitalia (comma 159). Il comma 160 disciplina l'attività dei dipendenti di ruolo in</i></p>	<p>Il riferimento è ai contenuti del decreto legislativo 33/2013. Fermo restando il principio condivisibile di assicurare la massima trasparenza nel processo di selezione, la pubblicazione delle graduatorie andrebbe correttamente valutata con il garante della privacy.</p>

		<p><i>servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni prima del entrata in vigore del Ccnl 2016-2018, ai quali può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento economico in godimento, se più favorevole. Il comma 161 proroga al 31 dicembre 2020 i contratti a tempo determinato con i lavoratori socialmente utili in vista della loro stabilizzazione; stessa proroga anche per le convenzioni (comma 162). Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 33/2013, relativamente alla mancata pubblicazione, rifiuto, differimento e limitazione all'accesso civico che è da considerarsi quale responsabilità dirigenziale (comma 163). Il ministero dell'interno è autorizzato ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (commi 164-165). La dotazione dirigenziale del ministero dell'agricoltura è incrementata di una unità (commi 166-167). I commi 168 e 169 riguardano l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il comma 170 incrementa la dotazione organica degli avvocati dello Stato di 15 unità; la dotazione organica dell'avvocatura dello Stato è incrementata di 25 unità di personale non dirigenziale (comma 171). Il comma 172 permette di individuare fino ad otto esperti per assistere l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea, con copertura da parte dell'Avvocatura dello Stato (commi 173-174)</i></p>	
<p><i>Com. 175-176</i></p>	<p><i>Art. 19 – Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia</i></p>	<p><i>Sono prorogati gli incentivi fiscali previsti dal decreto legge 63/2013 sulla riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia, l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. // comma 176 abroga alcuni commi</i></p>	<p><i>Si tratta di una proroga di alcuni strumenti già adottati nel recente passato. Fermo restando che al momento sembrano esserci delle lacune, vale il discorso generale che il rinnovo</i></p>

		<i>dell'articolo 10 (modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico) del decreto-legge 33/2019.</i>	anno per anno è poco utile per le famiglie e le imprese che non possono programmare acquisti e produzioni, se non a breve scadenza.
Com. 177-182	Art. 20 – Disposizioni in materia di sport	Proroga al 2020 della disciplina del credito di imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione e restauro degli impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pubbliche. Le risorse previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legge 87/2018 possono essere indirizzate anche verso gli enti di promozione sportiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le risorse del fondo sport e periferie destinate alla società Sport e salute sono riversate alla presidenza del consiglio per essere assegnate all'ufficio per lo sport. <i>Il comma 181 riconosce alla società sportive femminili che stipulano con le atlete dei contratti di lavoro possono richiedere l'esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali entro il limite massimo di 8mila euro su base annua.</i>	Di certo, il comma non assegna nuove risorse al mondo dello sport, limitandosi a prorogare la misura sul credito d'imposta per le erogazioni liberali. Inoltre, il fatto che anche gli enti di promozione sportiva possono accedere al fondo dedicato riduce le possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche che garantiscono la pratica dello sport per milioni di cittadini di ogni età. Lascia perplessi anche la misura sul recupero delle risorse dalla società Sport e salute, destinate all'ufficio presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Paradossalmente, si rischia di accentuare ancora di più il contrasto aperto con il Coni e con il Cio. <i>L'apertura al professionismo per le donne segue una tendenza in atto anche in altre parti del mondo. La modalità lascia un po' perplessi perché l'esonero dal versamento dei contributi non è automatico, ma a richiesta e per il suo stesso ammontare che evidenzia quanto siano lontani i compensi delle donne rispetto a quelli dei colleghi uomini.</i>
Com. 183	Art. 21 – Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali	L'esenzione Irpef sui redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali è estesa anche al 2020, mentre dal 2021 è valutata nel 50%.	La misura va valutata con attenzione, alla luce del fatto che negli ultimi anni il settore primario, direttamente o in maniera indiretta, ha rappresentato un formidabile volano occupazionale, per cui andrebbe sostenuta questa tendenza.
Com. 184-209	Art. 22 – Incentivi fiscali all'acquisizione di beni strumentali e per	<i>I commi da 184 e seguenti ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano</i>	Le finalità della misura sono condivisibili; rimane la perplessità circa lo strumento del

	<p>l'economia circolare</p>	<p><i>nazionale Impresa 4.0. Viene riconosciuto un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nel 2020 o entro il 30 giugno 2021 con un pagamento in acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Le condizioni per accedere al credito di imposta sono definiti ai commi fino 190. Il comma 186 prevede le limitazioni e le esclusioni dal beneficio fiscale (non possono accedere le imprese in stato di liquidazione, in fallimento, in liquidazione coatta amministrativa, in concordato preventivo o altra procedura concorsuale oppure oggetto di sanzione interdettiva). Il comma 187 indica i beni materiali acquistabili, ai quali si applica un coefficiente di ammortamento del 6,5% che diventa del 6% per i beni diversi. Il comma 191 specifica che il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile ai fini Irap (commi 191 e 192); lo stesso è ridotto se i beni sono ceduti a titolo oneroso o se destinati all'estero (comma 193). Il credito di imposta è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni (comma 194). Il comma 195 disciplina la fase dei controlli successivi, il comma 196 indica le esclusioni, il 197 il monitoraggio del Mise. I commi 198 e seguenti riconoscono un credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Fra le spese considerati ammissibili, anche quelle per il personale, quelle per contratti di ricerca extra-muros, l'acquisto di privative industriali, quelle per servizi di consulenza o equivalenti. Nello specifico il comma 201 indica le attività di innovazione tecnologica ammissibili, mentre il</i></p>	<p>credito di imposta che non facile utilizzo per tutte le imprese. Da tenere in considerazione, a tal proposito, la stretta sulle compensazioni inserita nel decreto legge fiscale.</p>
--	-----------------------------	---	--

		<i>comma 202 quelle innovative e il 203 quelle di ricerca e sviluppo. È prevista una attività di accertamento da parte della Agenzia delle entrate ed un monitoraggio del ministero dell'economia.</i>	
<i>Com. 210-217</i>	ART. 23 – Credito di imposta per la formazione 4.0	<i>I commi da 210 a 217 ridefiniscono la disciplina del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate alla acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti previste nel Piano nazionale Impresa 4.0. Per le piccole imprese, il credito è riconosciuto nella misura del 50% nel limite massimo di 300mila euro; per le medie imprese, è riconosciuto nella misura del 40% fino ad un massimo di 250mila euro; per le grandi imprese, è riconosciuto nella misura del 30% fino ad un massimo di 250mila euro. Il comma 216 indica la disponibilità finanziaria 150 milioni per il 2021.</i>	Giusto il regime incentivante per la formazione, anche se occorre ribadire il grande limite del credito di imposta che presuppone un investimento iniziale da parte dell'azienda e un successivo recupero, nel caso specifico, nei due anni successivi. Ciò vuol dire che soprattutto le Pmi avranno grosse difficoltà ad investire in formazione. Piuttosto andrebbe previsto un programma formativo straordinario, finanziato con l'accesso alla quota dello 0,3% non optato per la formazione continua.
<i>Com. 218</i>	Art. 24 – Proroga del credito di imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici	Sono prorogati al 2020 gli incentivi fiscali sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dal sisma del 2016.	La misura, per quanto condivisibile, rischia, però, di rappresentare una goccia in un mare di necessità, viste le difficoltà che le aree del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo stanno incontrando per ritornare ad una parvenza di normalità.
<i>Com. 219-225</i>	Art. 25 – Bonus facciate	L'incentivo fiscale riconosciuto per la sistemazione delle facciate dei condomini, <i>compresa la sola pulitura o tinteggiatura</i> è prorogato al 2020, con incremento al 90%. <i>La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si fa riferimento ai regolamenti esistenti. Il comma 225 si applica al settore della vendita di piante vive e prodotti della floricoltura.</i>	Si tratta di una misura che dovrebbe favorire un minimo di ripresa nell'edilizia privata.
<i>Com. 226-232</i>	Art. 26 – Nuova Sabatini, investimenti Sud ed investimenti eco-sostenibili delle PMI	Vengono integrate le risorse disponibili per la cosiddetta Nuova Sabatini, gli investimenti al Sud e gli investimenti eco-sostenibili delle PMI. L'integrazione è di 105 milioni	Si tratta di misure già presenti a legislazione vigente, che vengono integrate nelle risorse, e rispetto alle quali sarebbe utile una doppia attività: di monitoraggio e

		<p>per il 2020 e di 97 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. <i>Il comma 230 incrementa di 50 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021 la dotazione del fondo per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale. Il comma 231 autorizza la spesa di 100 milioni sul fondo per le agevolazioni legati agli investimenti in particolare nel Mezzogiorno, mentre il comma 232 ridefinisce la mission del fondo istituito con legge 145/2018 per la competitività dell'industria nazionale ed europea che assume il nome di Ipcei.</i></p>	<p>di promozione, perché il dato di fatto è che, spesso, i potenziali beneficiari non sono a conoscenza delle opportunità offerte. Una cosa talmente evidentemente che lo stesso ministero dello sviluppo economico ha voluto proporre un portale dedicato, ancora poco conosciuto, però.</p>
Com. 233-239	Art. 27 – Fondo di garanzia prima casa	<p>Al fondo di garanzia per la prima casa (art. 1, comma 48, lettera c, legge 147/2013) sono assegnati 10 milioni di euro per il 2020. <i>Il comma 234 assegna 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Il comma 235 stanziava 500mila euro per Padova capitale europea del volontariato 2020. I commi 236, 237 e 238 riguardano l'accesso al Fondo denominato Fir riferito ai correntisti truffati dalle banche; i termini previsti dalla legge scadono il 18 aprile 2020. Il comma 239 è relativo alle risorse giacenti sulla contabilità speciale.</i></p>	<p>Il tema dell'accesso alla prima casa di abitazione rimane centrale per le famiglie italiane. Serve un piano nazionale con una dotazione importante.</p>
Com. 240-286	Art. 28 – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca ed altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione	<p>A sostegno delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, è autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2020, di 100 milioni per il 2021 e di 200 milioni a decorrere dal 2022. Al fine di assicurare un corretto monitoraggio, è istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca (Anr), i cui compiti e struttura sono definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 253 incrementa le risorse destinate ai</p>	<p>L'istituzione di una Agenzia nazionale per la ricerca è condivisibile, anche se, occorre ribadire, non è semplicemente intervenendo sulla governance che si riduce il grave gap che divide il nostro Paese dalle principali economie mondiali. Servono risorse, ma anche una crescita culturale, tale che possa favorire la sinergia fra pubblico e privato. Anche le imprese, in questo contesto, possono e debbono svolgere un ruolo proposito, investendo in</p>

		<p>programmi spaziali nazionali in cooperazione internazionale e con l’Agenzia spaziale europea. Il comma 255 incrementa di 30 milioni di euro il fondo destinato alla retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici; il comma 256 incrementa di 12 milioni di euro e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il fondo destinato al potenziamento dei docenti in materia di inclusione sociale e in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo; il comma 257 destina 2 milioni per l’innovazione digitale; i commi 258-260 stanziavano 10 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l’annualità 2023; i commi 261-264 stanziavano 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la costruzione di scuole innovative; il comma 265 incrementa di 31 milioni il fondo per il diritto allo studio universitario. Il comma 266 rifinanzia il fondo per l’organico sui posti di sostegno con 12,06 milioni nel 2020, 54,28 nel 2021 e 49,75 nel 2022. Il comma 267 assegna alle attività del servizio civile universale 10 milioni di euro per il 2020. Il comma 268 assegna 500mila euro annui per ciascuno degli anni da 2020 a 2022 per le attività della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa) di Trieste. Il comma 269 apporta alcune modifiche all’articolo 11 (disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale) del decreto legge 35/2019. Il comma 270 incrementa di un milione le risorse del fondo a sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo. Il comma 271 incrementa di 5,4 milioni per il 2020, di 10,85 milioni per il 2021, di 16,492 milioni per il 2022, di 22,1 per il 2023 e di 24,995 a decorrere dal 2024 le risorse per aumentare il numero di</p>	<p>innovazione e ricerca. Soltanto in questo modo si potrà immaginare di recuperare posizioni nei confronti internazionali. Del resto, ricerca ed innovazione erano centrali già nel cosiddetto Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio del 1993.</p>
--	--	--	---

		<p>contratti di formazione specialistica dei medici. Il comma 272 estende all'anno scolastico 2021/2022 gli effetti dell'articolo 1, comma 330, della legge 190/2014, riferito al contingente non superiore a 150 unità che opera presso il ministero dell'istruzione. I commi 273 e 274 stanziavano un milione di euro per insediare nel Mezzogiorno uno spazio dedicato allo studio sulle scienze religiose nell'ambito del forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (Esfri). I commi da 275 a 277 riguardano la fondazione Human Technopole. Il comma 278 rinfanzia per 200mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la missione "giovani e sport". Il comma 279 incrementa di 390 unità la dotazione organica complessiva riferita alla scuola dell'infanzia. Il comma 280 integra l'articolo 58 del decreto legge 69/2013 con il relativo stanziamento per l'immissione in ruolo di collaboratori scolastici nel sistema universitario. Il comma 281 estende la possibilità di accedere ai posti di coordinatore di struttura educativa in base ai titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 65/2017 (31 maggio 2017). I commi 282 e 283 riguardano le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) con un incremento delle risorse di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2020. I commi 284 e 285 si inseriscono nell'ambito della legge 508/1999, di riforma delle Accademie, autorizzando l'attribuzione di incarichi di insegnamento annuali, rinnovabili tre volte. Il comma 286 interviene sul processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione (si veda anche il comma 588).</p>	
	<p>Art. 29 – Modifiche agli articoli 9 e 12 del Dlgs 25</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al Dlgs 218/2016 con riferimento</p>	<p>Rimane la sensazione che anche la ricerca, che pure dovrebbe</p>

	novembre 2016, n. 218 – Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124	all'indicatore del limite massimo alle spese di personale, con graduale percorso di rientro e con adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale.	essere sostenuta con vigore, sia alla fine sottoposta a meri controlli burocratici. Più che ai risultati si guarda, infatti, ad aspetti formali. Come se non bastasse, è forte il vincolo sulla spesa del personale, con il risultato che, verosimilmente, i più bravi finiranno per lasciare il Paese.
Com. 287	Art 30 – Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese	Sono apportate alcune modifiche fiscali alla disciplina prevista dal decreto legge 34/2019.	Le modifiche decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
288-295	Art. 31 – Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	Le persone fisiche maggiorenni che, al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professioni, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso, definito con decreto del ministro dell'economia, sentito il garante per la privacy, entro il 30 aprile 2020. Sono stanziati 3 miliardi annui per gli anni 2021 e 2022, integrabili. <i>Il comma 291 impone un obbligo in capo ai gestori dei vari servizi in ordine alla leggibilità delle fatture, mentre il comma 292 disciplina il diritto dell'utente ad ottenere eventuali rimborsi con il comma 293 che indica anche la tempistica (15 giorni). Il comma 294 prevede una prescrizione di due anni sulle fatture a debito sempre verso i gestori. Il comma 295 sopprime il comma 5 dell'articolo 1 della legge 205/2017 che, nella questione della prescrizione della fatturazione, chiama in causa il comportamento dell'utente. Il comma 296 assegna 250mila euro per il 2020 e 250mila euro per il 2021 per i lavori a villa Candiani di Erba (Como).</i>	La misura è indefinita nelle modalità e nei tempi di attuazione. Presenta anche dei passaggi che andrebbero chiariti: perché solo le persone fisiche maggiorenni, visto che, in seguito a consenso formale dei genitori o del tutore anche un minore può possedere ed utilizzare legittimamente uno strumento di pagamento elettronico? Che significa abitualmente? La misura è finanziata con 3 miliardi di euro: considerando che i pagamenti elettronici nel 2018 sono valutati in 230 miliardi, il premio è nell'ordine dell'1.3%.
Com. 297-308	Art. 32 – Piano straordinario di promozione del made in Italy	Sono incrementate le risorse destinate al piano straordinario di promozione del made in Italy nella misura di 44,895 milioni per il 2020 e di 40,2 milioni a decorrere dal 2021. <i>Il comma 299 autorizza l'Ice ad</i>	Al di là delle risorse stanziare, sarebbe utile capire quali sono le ricadute delle stesse. Il made in Italy, infatti, è composto da innumerevoli voci; non tutte, però, hanno il medesimo impatto

		<p><i>assumere fino a 50 unità. Il comma 300 modifica la disciplina sul credito di imposta riconosciuto a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. Il comma 301 autorizza il ministero degli affari esteri a bandire un concorso fino a 32 posizioni nell'ambito della carriera diplomatica. Il comma 302, intervenendo sul comma 1-ter dell'articolo 147-ter del dlgs 58/1998, modifica la composizione minima di genere all'interno dei consigli di amministrazione delle società quotate che passa da un terzo a due quinti; è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila ad un milione di euro. Il comma 303 apporta la medesima modifica alla composizione del collegio sindacale; la sanzione è da 20mila a 200mila euro. Il criterio di riparto, per effetto del comma 304, si applica al primo rinnovo degli organismi; la verifica, ai sensi del comma 305, spetta alla Consob che comunica i risultati al dipartimento per le pari opportunità. Il comma 306 destina un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al recupero delle aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. Il comma 307, con stanziamenti annui per ciascuno degli anni da 2020 a 2022, autorizza una spesa da 500mila euro per la promozione della lingua italiana all'estero e per le attività del Consiglio generale degli italiani all'estero e dei Comitati degli italiani all'estero. Il comma 308 autorizza la società Eav al pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori.</i></p>	<p>in termini di occupati.</p>
Com. 309	Art. 33 – Modifica all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34	<p>Sono inseriti dei correttivi al decreto-legge 34/2019, convertito nella legge 58/2019.</p>	<p>Si tratta di modifiche di carattere prettamente formale.</p>
Com. 310-313	Art. 34 – Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno e fondo infrastrutture sociali	<p>Cambia un comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 243/2016, per effetto del quale alle regioni del Mezzogiorno deve comunque essere</p>	<p>La prima osservazione è che appare difficile ridurre il gap complessivo fra centro-nord e sud Italia assegnando al</p>

		<p>indirizzata una quota di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento. Ai comuni delle regioni meridionali, Abruzzo compreso, sono assegnati 75 milioni, a valere sulla Programmazione 2014-2020, per incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali; le modalità attuative sono disposte con Dpcm. <i>Il comma 313 apporta alcune modifiche all'articolo 1 della legge 205/2017, nella parte riferibile allo sviluppo delle aree portuali, con conseguenti oneri quantificati in 20 milioni per ciascuno degli anni da 2020 a 2022; è prevista inoltre l'istituzione di un fondo per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali (30 milioni annui per ciascuno degli anni da 2020 a 2022 dal fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020).</i></p>	<p>Meridione una quota di investimenti pari alla popolazione residente. Nella migliore delle ipotesi, il gap si mantiene stabile. Per quanto attiene alle infrastrutture sociali, sulla carta l'indicazione di 75 milioni di finanziamento si lascia apprezzare; l'esperienza dimostra, però, quanto sia poi complesso per i comuni accedere alle risorse europee per una serie di ragioni diversi, dalla mancanza di personale da dedicare alla progettazione ai vincoli di bilancio.</p>
Com. 314-315	Art. 35 – Rifinanziamento strategia nazionale aree interne	<p>Sono incrementate le risorse disponibili per la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne con 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per gli anni 2022 e 2023. <i>Il comma 315 istituisce un fondo per la messa a dimora di tralicci per le comunicazioni nelle aree interne montane.</i></p>	<p>Non vi sono effetti sul 2020. Le aree interne del nostro Paese si caratterizzano, purtroppo, per una grave fragilità che emerge in tutta evidenza in occasione delle calamità naturali che colpiscono periodicamente l'Italia.</p>
Com. 316-318	Art. 36 – Rafforzamento Zes	<p>Sono apportate alcune modifiche alla normativa relativa alle Zes, Zone economiche speciali, il decreto legge 91/2017. <i>Il comma 317 autorizza una spesa di 2 milioni di euro per il 2020 e di 3 milioni per il 2021 per la messa in sicurezza del porto di Barletta. Il comma 3 stanziava risorse per il porto di Gioia Tauro (2 milioni annui per gli anni 2020, 2021 e 2022).</i></p>	<p>Le modifiche ampliano il campo di applicazione delle Zes, permettendo l'istituzione di Zone economiche speciali con carattere interregionale, con riferimento anche alle attività portuali. Non si rinvengono, al momento, nuove risorse.</p>
Com. 319	Art. 37 – Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno	<p>È prorogato di un anno (per tutto il 2020) il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.</p>	<p>Il riferimento è al decreto legge 208/2015, articolo 1, commi 98 e 108. Il limite del credito d'imposta è sempre quello che l'impresa è tenuta ad anticipare le spese.</p>

	<p>Art. 38 – Modifiche al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno</p>	<p>Si definisce al 50% il credito di imposta per le spese in attività di ricerca e sviluppo nelle regioni meridionali, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge 145/2018.</p>	<p>Non sono postate risorse aggiuntive; si tratta di una proroga al 31 dicembre 2020 di misura già esistente.</p>
<p>Com. 320-329</p>	<p>Art. 39 – Misura Resto al Sud e fondo Cresci al Sud</p>	<p>Si specifica che il requisito di età richiesto per accedere alla misura Resto al Sud deve essere soddisfatto alla data di entrata in vigore della legge 145/2018. Viene istituito il fondo Cresci al Sud con una durata di dodici anni ed una dotazione iniziale di 150 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021 con copertura dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. La gestione del fondo è affidata alla Banca del Mezzogiorno. Il fondo opera investendo nel capitale delle imprese. <i>Il comma 326 sopprime l'articolo 34 (piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali) del decreto legge 34/2019, mentre il comma 327 attiene al soppresso ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (Eipli). Il comma 328 si riferisce al Centro di valutazione e certificazione nazionale presso il Mise, mentre il successivo comma 329 stanziava un milione di euro (il 60% al Sud, Isole comprese) per contrastare il fenomeno del randagismo.</i></p>	<p>La misura relativa a Resto al Sud è di carattere meramente interpretativa, mentre è tutta da verificare l'efficacia del fondo Cresci al Sud, sia con riferimento alle risorse disponibili (al momento sono coperti soltanto due anni) che per la capacità di incidere sul tessuto produttivo.</p>
<p>Com. 330-338</p>	<p>Art. 40 – Fondo per la disabilità e la non autosufficienza</p>	<p>Viene istituito un fondo denominato Fondo per la disabilità e la non autosufficienza con una dotazione di 29 (erano 50) milioni per il 2020, di 200 milioni per il 2021 e di 300 milioni a decorrere dal 2022. Si rimanda a provvedimenti attuativi. <i>Il comma 331 stanziava 50 milioni per il 2020 per il fondo per le non autosufficienze. Il comma 332 incrementa di 5 milioni lo stanziamento per il fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, mentre il comma 333 destina 500 mila euro per il "progetto Filippide" per l'integrazione</i></p>	<p>Non è possibile dare un giudizio compiuto sulla misura, in quanto le risorse stanziate sono soltanto una parte dell'azione di governo. È infatti necessario conoscere quali siano gli interventi che si vogliono mettere in campo e i meccanismi di distribuzione delle risorse. Non è previsto un confronto con le parti sociali né preventivo né successivo.</p>

		<p><i>attraverso lo sport delle persone con disabilità. Il comma 334, a decorrere dal 1° gennaio 2020, esenta dalla partecipazione alla spesa sanitaria i minori privi di sostegno familiare, per effetto di intervento dell'autorità giudiziaria; l'accertamento al diritto è semplificato e diretto sulla base delle informazioni rese disponibili dal ministero della giustizia. Il comma 335 destina 12,5 milioni di euro alle scuole al fine di favorire l'accoglienza di alunni con disabilità. Il comma 336 concede un contributo straordinario di un milione di euro per i 100 anni dalla fondazione dell'Unione nazionale dei ciechi e degli ipovedenti. Il comma 337 riconosce un contributo di 400mila euro annui per ciascuno degli anni da 2020 a 2022 alla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (Fish). Il comma 338 riconosce un contributo di 500mila euro annui alla Anglat per la realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità.</i></p>	
<p><i>Com. 339-354</i></p>	<p><i>Art. 41 – Disposizioni a favore della famiglia</i></p>	<p>Viene istituito un fondo denominato Fondo assegno universale e servizi alla famiglia con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2020 e di 1.244 milioni di euro per il 2021; sono attesi dei provvedimenti attuativi. Per i nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 viene corrisposto un assegno, commisurato all'Isee, del valore di 1.920 euro (Isee inferiore a 7mila euro), di 1.440 euro (Isee compreso fra 7mila e 40mila euro) e di 960 euro (Isee superiore a 40mila euro); l'onere è valutato in 348 milioni per il 2020 e in 410 milioni per il 2021. È previsto un monitoraggio dell'Inps; in caso di scostamento, è possibile una rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno o dei valori Isee. Le misure sperimentali sul congedo obbligatorio per il padre si applicano anche nel 2020; il padre lavoratore</p>	<p>Soltanto quando saranno disponibili i provvedimenti attuativi, per i quali è opportuno un confronto preventivo con le parti sociali, si potrà avere un quadro chiaro di come il governo intende l'assegno universale, di cui si parla da tempo. Nel giudizio, infatti, non è indifferente un passaggio: detto assegno è aggiuntivo dell'esistente oppure sostitutivo dell'esistente? L'incremento dell'assegno alla natalità è significativo; qualche riflessione andrebbe fatta sugli scaglioni Isee. Per come scritta la norma si avrebbero delle conseguenze sulla percezione del reddito di cittadinanza: se è vero che l'assegno è percepito in caso di ingresso di un bambino nel nucleo, è pur vero che esso</p>

		<p>fruisce di sette giorni di congedo nel 2020. A decorrere dal 2020, viene incrementato di 1.500 euro (Isee fino a 25mila euro) e di 1.000 euro (Isee da 25.001 a 40mila euro) il buono per il pagamento delle rette degli asili nido; è possibile una rideterminazione a decorrere dal 2022. <i>Il comma 345 incrementa di 500mila euro il fondo a sostegno delle adozioni internazionali. Il comma 346 riconosce la possibilità di portare in detrazione le spese fino a 1.000 euro per l'abbonamento o l'iscrizione dei figli a conservatori, Afam, scuole, bande musicali; la detrazione spetta per i redditi fino a 36mila euro. Tale detrazione, ai sensi del comma 347, decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021. Il comma 348 impone alle amministrazioni pubbliche di esporre in luogo visibile il cartello con il numero verde anti violenza e stalking; è atteso un decreto esplicativo (comma 349), mentre la mancata esposizione costituisce elemento di valutazione del dirigente (comma 351). Lo stesso cartello è esposto anche negli esercizi pubblici, nei locali ove si svolge attività medica e pediatrica e nelle farmacie. Sono disponibili 100mila euro (comma 352). Il comma 353 incrementa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni da 2020 a 2022 le risorse per il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Il comma 354 stanziava un milione di euro per la definizione di corsi universitari per la promozione dell'educazione alla diversità di genere; è atteso un decreto ministeriale.</i></p>	<p>rappresenta un incremento del reddito e quindi potrebbe comportare una ridefinizione dell'ammontare di quanto spettante dal nucleo familiare. Apprezzabile l'incremento da cinque a sette giorni del congedo obbligatorio per il padre lavoratore, come anche l'incremento del buono asilo nido. Sotto quest'ultimo aspetto, però, occorre ribadire la grave carenza di strutture sul territorio, cosa che non è stata superata, almeno per il Sud, neanche con il piano operativo dedicato nell'ambito della Programmazione 2007-2013.</p>
Com. 355-356	Art. 42 – Esenzione canone Rai per gli anziani a basso reddito	A decorrere dal 2020, per i soggetti di età pari o inferiore a 75 anni con un reddito, comprensivo di quello del coniuge, non superiore a 8mila euro è riconosciuto l'esonero dal	Viene adeguato l'importo del reddito da 516 euro per tredici mensilità (6.708 euro) ad 8mila euro; era un adeguamento che mancava dal 2007. La sanzione è

		canone Rai; è prevista una sanzione amministrativa tra 500 e 2mila euro.	rimasta la stessa.
Com. 357-360	Art. 43 – App 18	Sono stanziati 160 milioni di euro per l’anno 2020 a copertura dell’iniziativa App 18, per una carta elettronica riconosciuta ai giovani che compiono 18 anni nel 2020 per accedere a contenuti culturali. Le somme non costituiscono reddito imponibile e non rivelano ai fini Isee. <i>Il comma 359 stanziava 2 milioni di euro per il funzionamento dei piccoli musei; le modalità di riparto sono definite con un decreto ministeriale (comma 360). Il comma 361 adegua la soglia (500 euro, per la parte eccedente 129,11 euro) entro la quale è possibile portare in detrazione le spese veterinarie.</i>	La misura dovrebbe conseguire un carattere strutturale, così da dare certezze sul futuro, venendo incontro ai giovani, ma anche a tutti coloro che producono, sotto forme diverse, cultura. Non è chiaro quanto potrà essere l’ammontare spettante al singolo diciottenne; nel 2020 i neo maggiorenni saranno circa 575mila; lo stanziamento è quindi da 278 euro per persona. La misura non avrà effetti sull’ammontare di quanto percepito come reddito di cittadinanza, in quanto è specificato che non rivela ai fini dell’Isee.
Com. 362-388	Art. 44 – Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	A decorrere dal 2020, è autorizzata una spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del ministero per il bene culturale. Una quota degli incassi dalla vendita di biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cultura, nella misura massima di 10 milioni di euro, è destinata al trattamento accessorio dello stesso ministero. <i>Il comma 364 stanziava 5 milioni per gli eventi connessi a Parma capitale italiana della cultura 2020. Il fondo per gli investimenti del cinema e dell’audiovisivo è incrementato di 75 milioni di euro. Il comma 367 integra di 10 milioni gli stanziamenti per il fondo unico per lo spettacolo. Il comma 368 incrementa di 3,5 milioni le risorse per la ricerca, l’innovazione e la formazione in ambito culturale. Il comma 369 stanziava un milione di euro annui per tre anni quale contributo per i carnevali storici. Il comma 370 assegna un contributo di 250mila euro per il Pistoia blues festival. Il comma 371 stanziava un milione di euro annui per tre anni quale contributo per le bande musicali. Il comma 372 fissa ad un</i>	Da verificare la congruità di quanto stanziato per il trattamento economico del personale non dirigenziale del ministero. <i>Come capita spesso, anche in questo caso la legge di bilancio finisce per caratterizzarsi per una serie di micro misure, volte a sostenere iniziative la cui efficacia è rimessa a valutazioni meramente soggettive.</i>

		<p><i>milione di euro a decorrere dal 2020 il contributo per gli enti creati dal ministero dei beni culturali. Il comma 373 stanziava complessivi 9 milioni in tre anni per la partecipazione al salone del libro di Francoforte del 2023 dedicato all'Italia. Il comma 374 incrementa a 1,5 milioni a decorrere dal 2020 il contributo per la Triennale di Milano. Il comma 375 fa riferimento alla quota delle giocate del lotto destinate alle attività culturali. Il comma 376 guarda ai teatri italiani all'estero. Il comma 377 stanziava 500mila euro per il 2020 per le celebrazioni dei 150 anni di Roma capitale. Il comma 378 stanziava 800mila euro per la promozione dell'Italia nei festival del cinema all'estero (Vivere all'italiana). Il comma 379 istituisce un fondo dedicato ad Antonio Megalizzi (il giovane giornalista ucciso in un attentato terroristico a Strasburgo) per la promozione delle attività universitarie radiofoniche con una dotazione di un milione di euro per il 2020; è atteso un decreto ministeriale (comma 380). Il comma 381 stanziava 750mila euro per il 2020 in favore del Cnr per l'implementazione del Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana. Il comma 382 stanziava 300mila euro in favore della Lega per le autonomie locali per uno studio sulle politiche per le pari opportunità. Il comma 383 incrementa di un milione a decorrere dal 2020 il contributo in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'alta formazione musicale. Il comma 384 istituisce un fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale con una dotazione di un milione di euro annui per tre anni. Il comma 385 stanziava 1,3 milioni per la Badia di Santa Maria di Pattano (Salerno). Il comma 386 assegna un contributo di</i></p>	
--	--	--	--

		<p>600mila euro annui per tre anni per l'abbattimento delle barriere architettoniche da parte della fondazione ville vesuviane. Il comma 387 stanziava 100mila euro annui per tre anni per uno studio preliminare volto all'introduzione del volo turistico; è atteso un decreto.</p>	
<p>Com. 389-396</p>	<p>Art. 45 – Misure in materia di editoria</p>	<p>È previsto un contributo fino all'90% della spesa sostenuta dalle scuole per abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale e a carattere scientifico, a decorrere dal 2020. Il comma 396 prevede un contributo con modalità simili anche per la scuola secondaria di primo grado. Il comma 391 riconosce un voucher agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che partecipano a programmi di lettura critica. I contributi di cui ai commi precedenti sono concessi a concorrenza del limite di spesa fissato a 20 milioni. Il comma 393 estende agli esercenti non esclusivi il riconoscimento del credito di imposta previsto dalla legge 145/2018. Il comma 394 prevede un differimento di dodici mesi dei termini previsti dalla legge 145/2018 sul riordino dell'editoria. Il comma 395 riconosce un contributo di 250mila euro annui a decorrere dal 2002 alla fondazione Luigi Einaudi onlus di Roma. Il comma 396 riconosce un contributo complessivo di 300mila euro in due anni per la digitalizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma.</p>	<p>Da verificare le regole di accesso al contributo, per assicurare a tutte le scuole interessate un equo ristoro. considerando che le scuole pubbliche sono circa 45mila, il contributo potenziale è nell'ordine di circa 445 euro.</p>
<p>Com. 397-398</p>	<p>Art. 46 – Affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari</p>	<p>Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari sono stanziati 8 milioni di euro per il 2020. Fino all'espletamento della procedura di affidamento, è prorogata la convenzione con il Centro di produzione spa, comunque non oltre il 30 aprile 2020.</p>	<p>Il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari rimane utile, anche in un periodo in cui è possibile accedere alle stesse via web o satellite. Importante il servizio offerto dal Centro di produzione spa, in possesso di un archivio da tutelare.</p>
<p>Com.</p>	<p>Art. 47 – Misure per</p>	<p>Viene incrementata la dotazione del</p>	<p>Da valutare la congruità di</p>

399-414	l'innovazione	<p>fondo destinato all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione per un ammontare di 6 milioni di euro per il 2020, di 8 per il 2021 e di 10 per il 2022. 5 milioni annui per il 2020 e il 2021 sono destinati all'avvio dell'attuazione dell'Agenda digitale italiana. <i>Il comma 492 prevede lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche da parte della presidenza del consiglio, con uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 2020. Il comma 404 assegna un contributo di un milione annuo per il triennio 2020-2022 a favore della fondazione teatro Donizetti di Bergamo. I commi 405 e 406 prevedono l'inserimento delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita del Partito comunista italiano nella suddivisione di risorse già stanziata per eventi culturali e sportivi. I commi 407-409 prevedono l'emanazione di un atto di indirizzo sui centri per l'elaborazione delle informazioni della pubblica amministrazione. I commi 410-412 riguardano gli istituti tecnici superiori, con riferimento all'emanazione di atti di indirizzo e con uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro con erogazioni non inferiori a 400mila euro per istituto per il potenziamento di laboratori ed altro. I commi 413-414 stanziavano 5 milioni annui per tre anni per il fondo per la Carta giovani nazionale; è atteso un decreto.</i></p>	<p>quanto stanziato rispetto agli ambiziosi progetti di innovazione tecnologica e digitale, necessari per assicurare la tenuta produttiva, occupazionale e sociale del Paese.</p>
Com. 415-417	Art. 48 – Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso	<p>Il ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2020 ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. <i>Il comma 417 destina 1.961.966 per la funzionalità degli uffici nelle aree colpite da eventi sismici.</i></p>	<p>Si tratta di facoltà assunzionali aggiuntive.</p>
Com. 418-426	Art. 49 – Disposizioni in materia di personale dell'amministrazione della giustizia	<p>Si tratta di proroghe e di disposizione ordinamentali. <i>I commi 419 e seguenti autorizzano il ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali nel periodo 2020-2022</i></p>	<p>Sarebbe utile, ai fini del rafforzamento dell'efficienza del ministero, un programma di assunzioni per rafforzare la pianta organica.</p>

		<p>per l'assunzione di 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera prefettizia, mentre i commi da 422 e seguenti autorizzano l'assunzione con le medesime finalità di 50 unità destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e di mediatore culturale. I commi 424 e seguenti autorizzano l'assunzione di 100 unità per la giustizia minorile. Il comma 426 autorizza la spesa di un milione di euro per la rete di assistenza alle vittime di reato.</p>	
Com 427-430	Art. 50 – Tesoreria spese processi civili	<p>Sono apportate alcune modifiche al decreto legge 143/2008, relativo al Fondo unico di giustizia con accentramento in capo ad Equitalia Giustizia dei poteri gestori.</p>	<p>Nelle intenzioni del governo si dovrebbe avere una gestione più efficace ed efficiente.</p>
Com. 431	Art. 51 – Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo	<p>Sulle somme corrisposte in ottemperanza a sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non si applicano imposte.</p>	<p>Si tratta di una disposizione ordinamentale.</p>
Com. 432-436	Art. 52 – Modifiche alla legge 48 del 2001 per l'introduzione di piante organiche flessibili distrettuali	<p>Cambia l'intero Capo II (articoli da 4 a 8) della legge 48/2001, relativo alla individuazione delle piante organiche flessibili distrettuali nella magistratura. Il comma 435 interviene, fra l'altro, sulle articolazioni decentrate del ministero della giustizia.</p>	<p>Si tratta di una disposizione ordinamentale.</p>
Com. 437-445	Art. 53 – Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana	<p>Viene promosso un programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare per la riduzione del disagio abitativo. I termini dell'intervento sono definiti con decreto ministeriale, tenendo conto delle modalità di presentazione delle proposte (la grandezza minima dei comuni è di 60mila abitanti), l'entità massima del contributo, i criteri per la valutazione da parte di una apposita commissione. La dotazione complessiva è di 853,51 milioni per un arco temporale dal 2020 al 2033. Il comma 445 apporta alcune aggiunte all'articolo 7.1 della legge 130/1999, relativo alla</p>	<p>Il disagio abitativo è presente in larga parte delle città italiane, compresi i comuni al di sotto della soglia individuata nelle aree limitrofe ai grandi centri urbani. La dotazione organica appare però decisamente insufficiente rispetto alle esigenze, visto che si tratta di poco più di 850 milioni di euro spalmati su un arco temporale troppo ampio. La dotazione per il 2020 è di appena 12,18 milioni.</p>

		<i>cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari.</i>	
Com. 446-448	Art. 54 – Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie	A decorrere dal 1° settembre 2020, è abolita la quota di partecipazione al costo per le prestazioni ambulatoriali per i non esenti, prevista dalla legge 145/2018 (art. 1, comma 516, lettera a). Cessano le misure alternative adottate dalle regioni. Il livello di finanziamento del fabbisogno standard sanitario nazionale è incrementato di 185 milioni per il 2020 e di 554 milioni a decorrere dal 2021.	L'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie è da valutare nell'ambito dei patti per la salute definiti dalle regioni.
Com. 449-472	Art. 55 – Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale	Al fine di ridurre il fenomeno delle liste di attesa e per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti, è autorizzato un contributo pari a 235,834 milioni di euro. <i>Il comma 451 prevede il coinvolgimento dei sindacati nella individuazione dei criteri per l'attribuzione delle fasce economiche al personale sanitario rientrato dall'estero (legge 205/2017, art. 1, comma 432). Il comma 452 prevede un contributo di 500mila euro annui per tre anni per l'istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazione migranti e il contrasto delle malattie della povertà (Inmp). Il comma 453 stanziava 500mila euro annui per tre anni per campagne di sensibilizzazione sugli animali di affezione da parte del ministero della salute. Il comma 454 stanziava un milione di euro annui per tre anni per le nuove assegnazioni dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il comma 455 stanziava 250mila euro annui per tre anni per il servizio di videochiamata in favore dell'ente nazionale sordi. Il comma 456 stanziava 2 milioni per il 2020 e 5 milioni a decorrere dal 2021 per la concessione di bonus fino a 400 euro per le donne che non possono allattare; è atteso un decreto attuativo. I commi da 458 a 460</i>	Si tratta di risorse che rientrano in quelle non ancora ripartite alle regioni; quindi, non si tratta di risorse aggiuntive che pure servirebbero per ridurre il fenomeno delle lunghe liste di attesa che provocano grave pregiudizio per la salute del cittadino.

	<p>autorizzano l'Inps a stabilizzare fino a 820 medici per un orario da 35 ore settimanali da destinare agli accertamenti delle invalidità. Il comma 461 proroga al biennio 2021-2022 la sperimentazione dei servizi sanitari nelle farmacie di nove regioni (art. 1, comma 403, legge 205/2017), mentre il comma 462 riguarda il piano di gestione delle malattie croniche attraverso percorsi personalizzati con le farmacie. Il comma 463 autorizza a spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2020 per l'istituzione e la disciplina della rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza (legge 29/2019). Il comma 464 riguarda i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo da parte dell'Aifa. Il comma 465 estende al 2012 l'equipollenza dei titoli di studio definita in precedenza fino al 2005 dalla legge 145/2018 (art. 1, comma 539). Il comma 466 estende il regime transitorio sui contratti a tempo determinato nei servizi sanitari al 31 dicembre 2022 (art. 20, dlgs 75/2017), mentre il comma 467 incrementa di 2,5 milioni per le risorse per le stabilizzazioni e il comma 468 inserisce nuove figure nel citato articolo 20 del dlgs 75/2017. Il comma 469 autorizza una spesa di due milioni annui per il biennio per studi sull'incidenza della endometriosi; è atteso un decreto ministeriale. I commi 470 e 471 fanno riferimento agli Osservatori nazionale e regionali della formazione medica specialistica (art 43 e 44 del dlgs 368/1999); è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il comma 472 è finalizzato all'adozione di metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari con una autorizzazione di spesa di 3 milioni per il 2020 e di 2 milioni a decorrere</p>	
--	---	--

		<i>dal 2021.</i>	
Com. 473-475	Art. 56 – Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale	L’Ape sociale è prorogata al 31 dicembre 2020. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, viene istituita una commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La commissione, alla quale prendono parte anche i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, cessa i propri lavori entro il 31 dicembre 2020. Sempre con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, è istituita una commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. I lavori si concludono al 31 dicembre 2020.	La proroga dell’Ape sociale è condivisibile, anche se più volte si è fatto notare una difficoltà di accesso allo strumento, per cui sarebbe utile una valutazione complessiva sullo stato dell’arte. L’istituzione delle due commissioni risponde a delle richieste condivise praticamente da tutte le organizzazioni sindacali e datoriali. Si osserva, però, che la seconda commissione, quella sulla comparazione fra la spesa previdenziale e quella assistenziale, non è utile a raggiungere l’obiettivo di fondo che è quello di separare le due voci all’interno del bilancio Inps. In linea generale, è importante assicurare una presenza diffusa delle parti sociali, garantendo almeno la partecipazione delle associazioni presenti nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps.
Com. 476	Art. 57 – Opzione donna	Viene prorogata la misura conosciuta come Opzione donna.	La norma si applica alle lavoratrici del settore privato che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2019; entro il 29 febbraio 2020 per il comparto scuola.
Com. 477-500	Art. 58 – Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni	Sono indicati i parametri da utilizzare per il periodo 2020-2021 per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai prezzi. La copertura al 100% è assicurata ai trattamenti fino a quattro volte gli assegni minimi, poi scende al 77% (parte da quattro a cinque volte), al 52% (da cinque a sei volte), al 47% (da sei ad otto volte), al 45% (da otto a nove volte), al 40% (superiori a nove volte). A decorrere dal 1° gennaio 2022, la rivalutazione è al 100% (fino a quattro volte), al 90% (fra quattro e cinque volte), al 75% (superiori a cinque volte). <i>Il comma 479 stanziava 35 milioni di euro a</i>	Vengono leggermente ritoccati i meccanismi di rivalutazione degli assegni pensionistici. La normativa vigente prevede un adeguamento al 100% all’inflazione; i governi, negli anni, hanno però modulato questo adeguamento, chiedendo nei fatti una sorta di contributo di solidarietà ai redditi più alti. Rispetto a quanto disposto con la passata legge di bilancio, si registra soltanto un miglioramento per gli assegni compresi fra tre e quattro volte il minimo, ai quali viene assicurata una rivalutazione al 100% invece

		<p><i>decorrere dal 2020 per permettere la presentazione delle domande di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza per il tramite dei centri di assistenza fiscale convenzionati con l'Inps. A decorrere dal 2020, per effetto del comma 480, è istituito un fondo presso il ministero del lavoro per il finanziamento delle attività connesse al reddito e alla pensione di cittadinanza; le relative coperture sono al comma 481. Il comma 482 incrementa di un milione per il 2020, di due milioni per il 2021 e di tre milioni per il 2022 il fondo a sostegno delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. i commi 483-485 permettono ai pensionati già dipendenti pubblici, in possesso di determinati requisiti, di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; è atteso un decreto per disciplinare la relativa comunicazione da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale. Il comma 486 esclude, con riferimento ai crediti vantati dallo Stato, l'imputabilità ai figli minori o maggiorenni non economicamente sufficienti eredi di persone che hanno commesso delitti contro il coniuge o l'altra parte della unione civile o contro la persona stabilmente convivente. Lo stesso principio si applica anche ai beni ereditari trasmessi ai figli (comma 487). Gli oneri (comma 488) sono quantificati nei limiti di 1,5 milioni per il 2020, in 700mila euro per il 2021 e in 500mila euro nel 2022. Il successivo comma 489 inserisce il medesimo principio di cui sopra alla legge 122/2016 (art. 12, comma 1, lettera b). il comma 490 incrementa di 2 milioni per il fondo per l'assistenza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Il comma 491 autorizza l'utilizzo delle risorse già stanziate e non impiegate nelle aree di crisi industriale complessa di Sardegna,</i></p>	<p>che al 97% dell'indice di inflazione. A conti fatti, si tratta di un adeguamento mensile di circa 40 centesimi ogni mille euro. Lo stanziamento per il fondo a sostegno delle vittime di gravi infortuni sul lavoro appare insufficiente. La norma che esclude i figli eredi dalle conseguenze dei delitti commessi dal genitore nasce all'indomani della richiesta formulata dall'Inps nei confronti di una coppia di figli minorenni. Si tratta di un principio condivisibile, anche se non spiega il perché l'esclusione sia limitata, nei casi di figli maggiorenni, soltanto a coloro che sono non autosufficienti economicamente. La proroga della mobilità in deroga, o, comunque, di strumenti di sostegno al reddito nelle aree di crisi industriale complessa, è condivisibile; ciò che non convince è l'esiguità dello stanziamento a disposizione.</p>
--	--	--	---

	<p>Lazio, Sicilia e Isernia per le medesime finalità. Il comma 492 autorizza, per il 2020, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normale durata (art. 44, comma 11-bis, dlgs 149/2015) nelle aree di crisi industriale complessa nel limite di spesa di 10 milioni di euro; è ammesso il finanziamento della mobilità in deroga; è atteso un decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse. Il comma 493 autorizza, nel limite delle risorse già stanziato, una proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi (art. 44, decreto legge 109/2018). Il comma 494 incrementa, per il solo 2020, di 46,7 milioni le risorse per il finanziamento dell'apprendistato di primo livello (art. 1, comma 110, lettera b, legge 205/2017). I commi 495-497 sono relativi alla stabilizzazione con contratti a tempo indeterminato, anche part time, di personale utilizzato nell'ambito di programmi di pubblica utilità; è atteso un decreto ministeriale per il riparto delle risorse che sono incrementate di 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il comma 498 è finalizzato all'accesso anticipato alla pensione di giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi; è autorizzata una spesa di 7 milioni per il 2020 e di 3 milioni annui per il 2021 e il 2022. Il comma 499 apporta una modifica all'articolo 2 della legge 69/2017 con la quale si specifica che i trattamenti di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti sono connessi ai piani di riorganizzazione presentati al ministero del lavoro entro il 31 dicembre 2019: il piano deve prevedere una assunzione di under 35 ogni due uscite anticipate. È altresì prevista una revoca del finanziamento, laddove il giornalista pensionato instauri un nuovo</p>	
--	--	--

		<p><i>rapporto di lavoro o sottoscriva un contratto per la cessione dei diritti d'autore anche con una azienda diversa, ma facente sempre capo al medesimo gruppo editoriale. Il comma 500 prevede l'accesso in deroga al pensionamento dei lavoratori del settore poligrafico di quotidiani, periodici e agenzie di stampa in possesso del requisito di 35 anni di anzianità contributiva; è necessaria la presentazione, fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, di un piano di riorganizzazione da parte della testata. Sono previsti dei limiti di spesa; l'Inps provvede al monitoraggio. Non si applica le disposizioni relative all'adeguamento automatico alla speranza di vita.</i></p>	
<p><i>Com. 501-502</i></p>	<p>Art. 59 – Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica</p>	<p>Le imprese agricole, ubicate nelle aree colpite dalla cimice asiatica e che non hanno sottoscritto una polizza assicurativa, possono accedere agli interventi di sostegno previsti per la ripresa economica. Sono stanziati 40 milioni per il 2020 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p>	<p>Fermo restando la giustezza di un intervento a sostegno della produzione agricola, alcune riflessioni si pongono. Il circoscrivere l'intervento alle aziende che non hanno sottoscritto polizza assicurativa rischia di diventare un forte disincentivo proprio alla sottoscrizione di tali polizze. In secondo luogo, il ripetersi con una crescente frequenza di vere e proprie invasioni di specie animali non autoctone, che creano gravi problemi alla flora e alla fauna locale, deve convincere che siamo in presenza di fenomeni da affrontare con piani strategici nazionali e non con misure tampone.</p>
<p><i>Com. 503-527</i></p>	<p>Art. 60 – Interventi in favore dell'agricoltura</p>	<p>Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, nuovi iscritti alla previdenza agricola, viene riconosciuto un esonero biennale (non cumulabile con altre agevolazioni) dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100% del dovuto. Si rimanda ad un decreto ministeriale per la</p>	<p>Le prime due misure sono condivisibili nella finalità, in quanto cercano di favorire un fenomeno già emerso negli ultimi anni, vale a dire il ritorno alle attività legate al mondo dell'agricoltura. Andrebbe fatta, però, una doppia valutazione: sul limite di età per quanto attiene all'esonero contributivo e sulla</p>

		<p>definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di mutui a tasso zero per iniziative di donne volte allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole. I mutui sono concessi nel limite di 300mila euro ed hanno durata massima di 15 anni. È prevista una dotazione di 15 milioni per il 2020 e di 14,5 milioni per il 2021. <i>Il comma 508 aggiunge anche la realizzazione di campagne di promozione per i prodotti agroalimentari soggetti ai dazi e di contrasto al fenomeno dell'italian sounding alla norma a sostegno del made in Italy (art. 30, decreto legge 133/2014). Il comma 509 incrementa del 20% la quota deducibile delle spese sostenute nel periodo 2020-2022 per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. Il comma 510 riguarda gli atti di vendita per favorire il ricambio generazionale. Il comma 511 incrementa di un milione di euro annui per il periodo 2020-2022 le risorse del fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti. Il comma 512 stanziava 500mila euro annui per il periodo 2020-2022 a favore del Parco minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. Il comma 513 estende le previsioni della legge 205/2017 alle attività di oleoturismo, termine con il quale si intendono tutte le attività connesse alla conoscenza dell'olio di oliva nel luogo di produzione (comma 514). Il comma 515 riconosce per il 2020 una indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, nel limite massimo di 11 milioni di euro, da riconoscere ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, per le giornate di fermo obbligatorio; è atteso un decreto ministeriale. Il comma 516</i></p>	<p>limitazione alle sole donne dell'accesso ai mutui agevolati. <i>La proroga del riconoscimento di una indennità onnicomprensiva per il fermo obbligatorio e l'introduzione di un ammortizzatore nei casi di fermo non obbligatorio in favore dei lavoratori dipendenti e dei soci delle cooperative della pesca sono atti apprezzabili; le due misure, però, dovrebbero diventare strutturali ed avere tempi di erogazione certi ed in linea con l'esigenza di dare un sostegno al reddito nei momenti di effettiva necessità.</i></p>
--	--	--	--

		<p><i>incrementa di 2,5 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate a riconoscere un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione della attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio; è atteso un decreto ministeriale. Il comma 517 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019. Il comma 518 istituisce un fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali per la formazione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole; è atteso un decreto ministeriale. I commi 520 e 521 riconoscono un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e mutui agevolati fino al 60% della spesa per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo di processi produttivi innovativi e della agricoltura di precisione o per la tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain. Il comma 522 istituisce un fondo per l'agricoltura biologica con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni a decorrere dal 2021. Il comma 523 estende gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale (dlgs 102/2004). I commi 524, 525 e 526 riguardano un incentivo riconosciuto per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, esistenti ed entrati in servizio alla data del 31 dicembre 2017. Il comma 527 apporta delle modifiche al decreto ministeriale 25 febbraio 2016 (pubblicato in gazzetta ufficiale 90/2016), compresa l'introduzione del capo IV-bis, relativo all'utilizzazione agronomica del digestato equiparato.</i></p>	
--	--	---	--

Com. 528-536	Art. 61 – Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali	È autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo, con oneri valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. È altresì autorizzato l'intervento in favore della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e per la Società finanziaria internazionale con oneri quantificati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. <i>Il comma 536 riduce di 100 milioni per il 2020 l'autorizzazione di spesa relativa al contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del fondo globale per l'ambiente.</i>	La partecipazione italiana è frutto degli impegni internazionali presi, per cui è opportuna e necessaria. Ciò, però, non esclude, anzi, il fatto che il nostro Paese debba poter chiedere un rendiconto di come le risorse disponibili siano state impiegati, avendo così una valutazione corretta di quanto fatto.
Com.537-540	Art. 62 – Meccanismo europeo di stabilità (Esm) – Capital preservation	Si tratta di un obbligo di comunicazione in capo alla Banca d'Italia, la quale deve comunicare al ministero dell'economia la quota di utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilità presso la Banca d'Italia stessa, per essere poi riassegnata al Meccanismo stesso. <i>Il comma 540 riconosce un contributo di 5 milioni annui per il triennio quale contributo per iniziative dei comuni per la prevenzione e il contrasto della vendita di sostanze stupefacenti.</i>	Si tratta di una disposizione ordinamentale. Sul meccanismo europeo di stabilità si è accesa una forte polemica in ordine ai contenuti dello stesso accordo, cosa che però esula dalla disposizione contenuta al comma 537.
Com. 541-548	Art. 63 – Regioni a statuto ordinario	Le regioni a statuto ordinario possono utilizzare già nel 2020 il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto del decreto legislativo 118/2011. Alle regioni in regola con i vincoli previsti dalla legge 296/2006 non si applica la limitazione al 50% della spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009. <i>Il comma 546 stanziava 500mila euro per il 2020 quale contributo per la celebrazione del cinquantenario della istituzione delle regioni. I commi 547 e 548 riguardano i comuni interamente confinanti con Paesi extra Ue.</i>	La prima misura dovrebbe favorire l'utilizzo di una parte di risorse, oggi spesso bloccate per le regole di bilancio, mentre la seconda equipara le regioni ai comuni per quanto riguarda la possibilità di ricorrere al lavoro flessibile. In entrambi i casi, però, si parla di regioni che non presentano squilibri di bilancio.
Com. 549	Art. 64 – Minoranze	Il fondo per le minoranze linguistiche	Si tratta di una misura che viene

	linguistiche	è incrementato di 250mila euro per il 2020, di 500mila euro per il 2021 e di un milione per il 2022.	riproposta in occasione delle diverse leggi di bilancio.
Com. 550-552	Art. 65 – Comuni montani	Viene incrementata di 5 milioni per il 2020 la dotazione del fondo per i comuni montani. <i>Il comma 551 incrementa di 2 milioni di euro annui per il periodo 2020-202 la dotazione del fondo di solidarietà comunale. Il comma 552 è relativo di incrementare i gettoni presenza e le indennità spettanti agli amministratori comunali.</i>	Quanto stanziato, alla luce della enorme fragilità del territorio interessato, non appare sufficiente.
Com. 553	Art. 66 – Isole minori	Viene istituito un fondo per gli investimenti nelle isole minori con una dotazione di 14,5 milioni nel 2020, di 14 milioni nel 2021 e di 13 milioni nel 2022. È atteso un Dpcm.	Per le isole minori, valgono le medesime considerazioni espresse per i comuni montani: si tratta di territori particolarmente fragili, spesso oggetto di spopolamento che necessitano di interventi di messa in sicurezza nonché di azioni a sostegno delle economie, favorendo, ad esempio, la digitalizzazione.
Com. 554	Art. 67 – Contributo Tasi/Imu	Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai comuni un contributo di 110 milioni annui a titolo di ristoro a seguito dell'introduzione della Tasi.	Per la ripartizione delle somme, si fa riferimento ad un decreto ministeriale del 14 marzo 2019.
Com. 555-556	Art. 68 – Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali	Per gli anni dal 2020 al 2022, il limite delle anticipazioni di tesoreria per gli enti locali è fissato a cinque dodicesimi. <i>Il comma 556 disciplina gli anticipi di liquidità agli enti locali da parte di banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti e istituzioni finanziarie dell'Unione europea.</i>	Attualmente il limite è fissato a tre dodicesimi. La modifica permette un minimo di manovra in più per gli enti locali.
Com. 557-558	Art. 69 – Debiti enti locali	Si rimanda ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, per la definizione delle modalità e dei criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali. <i>Il comma 558 riconosce al comune di Vibo Valentia un contributo di un milione di euro annui per il 2021 e il 2022 per spese di investimento.</i>	Si tratta di una misura necessaria, stante l'alto livello medio di indebitamento dei comuni italiani. Andrebbe, però, anche fatta una riflessione complessiva sulla capacità fiscale e sull'autonomia impositiva di enti locali e regioni.
Com. 559-580	Art. 70 – Campione d'Italia	Viene istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia.	La misura si lega alla situazione di dissesto che si è generata nel comune, sede di casinò.

<p>Com. 581-587</p>	<p>Art. 71 – Acquisti e negoziazioni della Pubblica amministrazione</p>	<p>Si allarga il campo di applicazione delle modalità di negoziazione per gli acquisti della pubblica amministrazione con il riferimento alle auto (escluse quelle in servizio di linea), ai lavori pubblici, agli acquisti delle scuole, università, enti previdenziali, sulla tipologie di convenzioni per amministrazione o per ambiti territoriali.</p>	<p>È opportuna una verifica costante per comprendere quanto sia il risparmio effettivo con il ricorso a Consip. Più in generale, rimane in piedi l’annoso problema dei pagamenti della pubblica amministrazione, soprattutto ora che il decreto fiscale pone un limite alla possibilità di compensazione per il privato fra crediti e debiti con la Pa.</p>
<p>Com. 588-615</p>	<p>Art. 72 – Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica</p>	<p>Si tratta di una serie di misure di razionalizzazione della spesa pubblica. Il ministero delle finanze stipula una convenzione con Sogei per il Data center. I commi da 3 a 15 sono volte a ridurre i consumi intermedi delle amministrazioni, enti ed organismi indicati nell’allegato A. A decorrere dal 2020, dette amministrazioni non possono effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi al di sopra di quanto sostenuto negli anni 2016-2018. Soltanto in presenza di un incremento dei ricavi, è possibile superare detta soglia. La norma interviene anche sulla definizione dei compensi e dei gettoni presenza degli organi. Un comma successivo fa riferimento ai finanziamenti a tasso zero previsti dalla legge 808/1985, mentre il seguente, il 604, prevede una riduzione del contributo alle spese dell’Onu, pari a 36 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il comma 605 prevede una riduzione di spesa conseguente alla cessata esigenza di avere personale docente impiegato come tutor nei corsi di laurea in scienza della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti. Il comma 606 va riferimento alle quote di emissione agli operatori aerei amministrati dall’Italia. Per effetto del comma 607 viene ulteriormente ridotta l’agevolazione riconosciuta alle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e</p>	<p>Si tratta di una serie di misure a carattere finanziario che producono risparmi e/o evidenziano minori uscite per le pubbliche amministrazioni. Si evidenzia come la previsione di risparmiare nella digitalizzazione possa cozzare con la necessità di rafforzare la pubblica amministrazione sul versante dei servizi online. Preoccupa la riduzione dei benefici fiscali a vantaggio delle imprese del settore della pesca, già duramente colpite da una serie di decisioni prese in ambito europeo. Il settore della pesca, nonostante le note difficoltà, continua comunque a rappresentare un importante volano occupazionale. Le minori uscite riferite a Quota 100 non devono essere interpretate come un ridotto interesse per la misura che, anzi, ha avuto un importante riscontro fra i lavoratori dipendenti e, proprio per questo, deve essere confermata almeno nella sua sperimentazione triennale. Semplicemente, si tratta della conseguenza della previsione prudenziale effettuata lo scorso anno in ordine ai potenziali accessi.</p>

		<p>lagunari. Il comma 608 sopprime il comma 709 dell'articolo 1 della legge 190/2014, il quale stabilisce che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole ante la riforma Monti-Fornero, di cui al decreto legge 201/2011. Il comma 609 evidenzia minori uscite per 1.700 milioni per il 2020 e per 400 milioni per il 2021 con riferimento ai pensionamenti anticipati con Quota 100, con conseguente minore stanziamento nell'ordine di 300 milioni per l'anno 2020, di 900 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022. Per effetto dei commi da 610 a 613, le amministrazioni pubbliche producono un risparmio nei servizi Ict nell'ordine del 10%. I commi 614-615 apportano delle modifiche alla legge 3/2003 con riferimento alle infrastrutture logistiche e alla piattaforme tecnologiche che siano Identity provider e che abbiano la qualifica di Certification authority.</p>	
<p>Com. 616-624</p>	<p>Art. 73 – Rinegoziazione contratti di locazione passiva</p>	<p>Le amministrazioni dello Stato possono procedere alla rinegoziazione dei contratti di locazione passiva in corso; previa verifica con l'Agenzia del demanio della effettiva convenienza, le amministrazioni possono proporre, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la rinegoziazione con stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone commisurato al valore minimo locativo ridotto del 15%. Il privato ha 30 giorni di tempo per comunicare la propria accettazione; in caso di mancata accettazione della proposta, il contratto continua a vigere fino alla sua naturale scadenza. Il comma 621 è volto ad uniformare i proventi derivanti dalle vendite di immobili militari, mentre il</p>	<p>Si tratta di una disposizione ordinamentale che potrebbe portare ad un risparmio per le amministrazioni dello Stato sugli immobili in affitto.</p>

		<i>comma 622 istituisce un fondo presso il ministero della difesa finalizzato al recupero dei residuati di munizionamento e dei poligoni.</i>	
Com. 624-628	Art. 74 – Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica	Con riferimento all’elenco I, sono accantonate e rese indisponibili somme pari ad un miliardo di euro per l’anno 2020. Soltanto dopo valutazione dell’andamento dei saldi di bilancio, dette somme potranno essere sbloccate in tutto o in parte. <i>Il comma 624 ha effetti sulla classificazioni in bilancio delle operazioni di partenariato pubblico privato, mentre i commi 627 e 628 istituiscono un fondo per la sperimentazione delle modalità di espressione del voto in maniera telematica; la dotazione è di un milione di euro per il 2020; è atteso un decreto.</i>	Si tratta di una clausola di garanzia.
Com. 629	Art. 75 - Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito	Gli oneri detraibili al 19%, di cui all’articolo 15 del Dpr 917/1986, spettano al 100% fino ad un reddito complessivo non superiore a 120mila euro; spetta per il rapporto fra 120mila e 240mila; si annulla per redditi superiori a 240mila. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La norma non trova applicazione per gli oneri per interessi per mutui ipotecari e per le spese sanitarie <i>sostenute per patologie gravi.</i>	La norma è mossa da un supposto criterio di equità, inserito peraltro in Costituzione, per cui chi ha di più contribuisce di più. In questo caso, però, si rischia un effetto boomerang. L’impossibilità di portare in detrazioni tutte le spese potrebbe, infatti, favorire il sommerso. Si pensi, ad esempio, alle cure molto costose dal dentista. Professionista e paziente potrebbero, purtroppo, trovare più conveniente per entrambi mettersi d’accordo per un pagamento non tracciato da entrambe le parti, piuttosto che per uno tracciato, ma che, a quel punto, non porterebbe vantaggio alcuno per entrambi.
Com. 630	Art. 76 - Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale	A decorrere dal <i>1° ottobre 2020</i> sono esclusi dai benefici fiscali sul gasolio, i mezzi adibiti al trasporto merci e passeggeri di categoria pari o inferiore ad euro 3 <i>o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021 di categoria euro 4 o inferiore.</i>	La norma si connette al decreto legge ambientale. Il taglio dei benefici finisce per penalizzare quei soggetti che si ritrovano nell’impossibilità di cambiare il mezzo. Si ricorda, peraltro, che larga parte del parco mezzi del trasporto pubblico locale ha un’età media molto alta.

Com. 631	Art. 77 - Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrici	Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 504/1995, con riferimento alle accise sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica.	La finalità dell'articolo è quella di favorire il passaggio verso forme di produzione meno inquinanti, agendo sulle aliquote applicate che sono, infatti, più penalizzanti per il carbone e il gasolio rispetto al Gpl e soprattutto al gas naturale. L'azione fiscale, però, è solo una componente; senza un coerente piano di transizione si rischia soltanto di penalizzare il sistema economico nel suo complesso.
Com. 632-633	Art. 78 - Fringe benefit auto aziendali	<i>La norma rivede la disciplina fiscale su autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. Sugli autoveicoli, motocicli e ciclomotori con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro si assume il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila km calcolato sulla base delle tabelle Aci; la percentuale sale al 30% in caso di emissione fra 60 e 160 g/Km, al 40% per il 2020 e al 50% dal 2021 per i veicoli fra 160 e 190 g/Km, al 50% nel 2020 e al 60% dal 2021 per i veicoli con emissioni superiori a 190.</i>	Si tratta di una misura che finisce per avere un impatto importante sul lavoro dipendente, in tutti quei casi nei quali l'autoveicolo o altro mezzo viene concesso dal datore di lavoro in uso promiscuo, vale a dire per l'espletamento della normale mansione e per il tempo extra-lavoro. La misura ha anche altri risvolti: ad oggi, l'aliquota inferiore verrebbe poco applicata a mezzi realizzati in Italia, una circostanza negativa che rischia di acuire la già difficile congiuntura che sta vivendo il settore dell'automotive, per il quale è stato aperto un tavolo di confronto al ministero dello sviluppo economico.
Com. 634-658	Art. 79 - Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile	È istituita una imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego (Macsi), realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche non riutilizzabili né compostabili. Sono escluse le siringhe. L'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel territorio da altri Paesi Ue, con obbligo in capo al fabbricante, all'acquirente da altro Paese o all'importatore. L'imposta è fissata in 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica, con definizione sulla base di una dichiarazione	Si tratta di una norma molto controversa che rischia di avere più ricadute (soprattutto sul versante occupazionale) che benefici (la relazione tecnica iniziale stimava entrate per 1.079 milioni di euro per il 2020). Premesso che la sostenibilità ambientale è un obiettivo condiviso e condivisibile, occorre fare attenzione alle conseguenze dell'introduzione di una imposta sulla produzione e il consumo di plastica. L'Italia è al secondo posto su entrambi le voci in Europa. La nuova imposta rischierebbe di mettere fuori

		<p>trimestrale; in caso di mancato pagamento si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (minimo 500 euro), mentre la mancata presentazione della dichiarazione comporta una sanzione fino a 5mila euro. <i>Per effetto del comma 651, le disposizioni trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore della Agenzia delle dogane e dei monopoli da emanarsi entro il mese di maggio del 2020. In coerenza con gli obiettivi che saranno delineati nel piano nazionale sulla plastica sostenibile</i>, alle imprese del settore della produzione di Macsi è riconosciuto un credito di imposta del 10% sulle spese per l'adeguamento tecnologico, fino ad un massimo di 20mila euro per beneficiario; un credito di imposta è riconosciuto anche per le spese di formazione.</p>	<p>gioco la nostra produzione, lasciando campo aperto agli importatori, una situazione che aggiungerebbe danno alla beffa. L'imposta andrebbe quindi quanto meno rivista, rendendola più pesante per i prodotti importati; andrebbe, altresì, concordata in sede europea, proprio per evitare una eccessiva penalizzazione per la produzione nazionale; andrebbe previsto un periodo di transizione prima dell'entrata in vigore dell'imposta, così da dar modo alle imprese del settore di adeguarsi; andrebbe, infine, rafforzato il credito di imposta. Il tutto, naturalmente, se il governo intende andare avanti nella previsione di introdurre questa nuova imposta.</p>
Com. 659	Art. 80 – Accise tabacchi	<p>Sono incrementate le accise sui tabacchi, mentre si allarga il campo di applicazione della voce tabacchi lavorati.</p>	<p>La misura riflette due fenomeni: il calo del consumo e lo spostamento dalla sigaretta tradizionale ad altre forme di consumo. Da verificare l'impatto che potrà esserci sull'occupazione del settore.</p>
Com. 660	Art. 81 - Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo	<p>Al decreto legislativo 504/1995 viene aggiunto un articolo, il 62-quinquies che introduce una imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali.</p>	<p>Valgono le medesime considerazioni espresse sopra.</p>
Com. 661-676	Art. 82 – Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti	<p>Viene istituita una imposta sul consumo delle bevande analcoliche, indicate come bevande edulcorate, che si applica ai prodotti finiti e ai prodotti destinati ad essere utilizzati previa diluizione, con una gradazione alcolica inferiore o pari a 1,2 per cento in volume. L'imposta è pari a 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti e a 25 centesimi per</p>	<p>Come per altre misure contenute nel provvedimento, anche questa sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti si presta ad interpretazioni difformi. Se l'intento è quello di ridurre fenomeni di sovrappeso e di obesità, soprattutto fra i giovanissimi, allora si rischia di non raggiungere tale obiettivo,</p>

		<p>chilogrammo nei prodotti da diluire. In caso di mancato pagamento si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (minimo 500 euro), mentre la mancata presentazione della dichiarazione comporta una sanzione fino a 5mila euro. <i>Per effetto del comma 676, le disposizioni trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore della Agenzia delle dogane e dei monopoli da emanarsi entro il mese di agosto del 2020.</i></p>	<p>visto che il controllo del peso è soprattutto un fatto di educazione alimentare. Potenzialmente, la misura potrebbe comunque avere effetti negativi sull'occupazione del settore.</p>
Com. 677	Art. 83 – Buoni pasto mense aziendali	<p>Cambia la normativa sui buoni pasto erogati ai lavoratori dipendenti in sostituzione del servizio mensa. La defiscalizzazione scende a 4 euro per i buoni cartacei e sale a 8 euro per quelli elettronici; rimane a 5,29 euro per gli addetti ai cantieri edili e altre strutture lavorative carattere temporaneo e per i lavoratori addetti in aree prive di servizi di ristorazione.</p>	<p>L'intento della norma è quello di favorire il passaggio dal buono cartaceo a quello elettronico, una cosa non semplicissima in quanto l'ammontare del buono pasto è oggetto di contrattazione collettiva fra datore di lavoro e sindacato. Come vada, si ipotizza un maggiore costo per il datore di lavoro (il passaggio dal cartaceo all'elettronico ha un costo, anche senza arrivare alla soglia di 8 euro; in alternativa, il datore di lavoro potrebbe decidere di confermare il buono cartaceo da 5,29 euro, pagando le relative imposte sulla differenza con 4 euro) o il rischio di minori benefici per il lavoratore (il passaggio, a scadenza del contratto collettivo, al buono cartaceo da 4 euro).</p>
Com. 678-	Art. 84 - Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	<p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 145/2018, con riferimento alla imposta sui servizi digitali, erogati nel corso dell'anno solare. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta, che decorrere dal 1° gennaio 2020, entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi.</p>	<p>Il comma ridefinisce il campo di applicazione della misura, evidenziando le tipologie alle quali non si applica l'imposta.</p>
Com. 679-680	Art. 85 – Tracciabilità delle detrazioni	<p>Per accedere ai benefici fiscali (detrazione del 19%), occorre che i</p>	<p>La norma sembra guardare maggiormente a chi fruisce della</p>

		pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento); la disposizione non si applica alle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali, di dispositivi medici, per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate.	prestazione piuttosto che al professionista che fornisce la prestazione. Per quest'ultimo, infatti, vale l'obbligo di fatturazione elettronica a prescindere dalla modalità di pagamento, di per sé sufficiente ad assicurare l'emersione di una parte di sommerso, quello appunto in capo al professionista, il quale dovrebbe dotarsi comunque di un dispositivo Pos. L'articolo, però, non ci dice da quando la norma entra in vigore; logica vuole che non abbia un valore reattivo, per cui dovrebbe valere per le spese effettuate nel corso del 2020, riportate nella dichiarazione dei redditi del 2021.
Com. 681-690	Art. 86 – Analisi di rischio	L'articolo disciplina l'attività della Agenzia delle entrate, con riferimento alle analisi di rischio, finalizzate al contrasto al sommerso. <i>Il comma 687 è relativo al completamento delle operazioni connesse al rilascio del documento unico riferito alle imprese esercenti l'attività di circolazione dei mezzi di trasporto. Il comma 688 interviene sul dpr 144/2018 (nuovo codice della strada) che entra in vigore il 1° gennaio 2020, abrogando l'articolo 264 dal 1° novembre 2020. Il comma 689 rimanda ad una regolamento del ministero dei trasporti per la definizione della nuova disciplina sulle bande orarie negli aeroporti. Il comma 690 estende il campo di applicazione dell'articolo 1, comma 121, legge 208/2015, con riferimento ai beni esclusi dal patrimonio dell'impresa.</i>	L'attività deve essere svolta, specifica il legislatore, nel rispetto della privacy; vi è infatti un riferimento al concetto di pseudonimizzazione.
	Art. 87 – Modifiche in materia di imposte indirette	Viene fissato in 2,4 euro a foglio il pagamento sui certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria.	Il riferimento è al Dpr 642/1972.
Com. 692	Art. 88 – Regime forfetario	Si ha l'abrogazione dei commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 145/2018, i quali prevedevano l'entrata in vigore nel 2020 della	È utile evitare un appesantimento burocratico sul regime forfetario che agevola soprattutto i giovani che si

		cosiddetta flat tax al 20% per i ricavi compresi fra 65mila euro e 100mila euro. Viene ridefinita la disciplina del regime forfetario, che si applica a chi ha avuto ricavi nell'anno nell'ammontare massimo di 65mila euro con spese per collaboratori, dipendenti o lavoro accessorio non superiori a 20mila euro lordi. La fatturazione elettronica riduce di un anno l'obbligo di conservazione della documentazione attestante i ricavi.	avvicinano alle professioni, spesso in regime di monocomittenza. La flat tax rappresenta una interessante opportunità per il contribuente, soprattutto se accompagnata da una effettiva semplificazione.
Com. 693-711	Art. 89 – Rendimento beni	Sono apportate alcune modifiche al decreto legge 282/2002 più altre modifiche alla disciplina sul rendimento dei beni, compresi quelli ceduti. <i>Il comma 705 apporta alcune modifiche alla legge 388/2000 sugli oneri di servizi riferiti al trasporto aereo da e per la Sicilia; il comma 706 apporta delle modifiche alla legge 144/1999, eliminando il riferimento alle isole minori della Sicilia con scalo aeroportuale. Il comma 707 abroga l'articolo 1, comma 486, della legge 208/2015, sempre riferito al trasporto aereo da e per la Sicilia, fatti salvi gli atti già in essere. L'articolo 135 (continuità territoriale con la Sicilia) della legge 388/2000 è integrato con 25 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022. Il comma 710 estende gli effetti a tutti i soggetti proprietari di immobili all'estero (art. 19, decreto-legge 201/2011); la disposizione si applica a decorrere dal 2020.</i>	Si tratta di misura a carattere fiscale che riguarda società e persone fisiche.
Com. 712-715	Art. 90 - Differimenti nella deduzione di componenti negative Ires	La norma prevede differimenti nel tempo di componenti Irap ed Ires.	Si tratta di misura a carattere fiscale che riguarda società.
	Art. 91 – Modifiche all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali	Viene introdotta una limitazione all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali.	La quota di ammortamento non può comunque essere superiore all'1% del costo dei beni.
Com. 716-726		L'imposta sul reddito delle società (fissata dall'articolo 77 del dpr 917/1986 al 24%) per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 è maggiorata del 3,5% sul reddito derivante da concessione	I commi sono stati inseriti nel corso dell'iter parlamentare. L'incremento dell'aliquota sui redditi delle società trova applicazione già sui redditi 2019, con valore retroattivo, quindi.

		<p>autostradali, di gestione aeroportuale, portuali e ferroviarie. Il comma 717 disciplina il caso dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo. Il comma 718 specifica che la norma di cui al comma 716 si applica in deroga alle disposizioni della legge 2312/2000 sulla retroattività. Il comma 720 posticipa al 30 giugno 2020 la scadenza per la definizione degli atti convenzionali di concessione in materia autostradale. Il comma 720 ridetermina l'ammontare delle risorse destinate al cinque per mille che sono fissate in 500 milioni per il periodo 2015-2019, in 519 milioni per il 2020, in 520 milioni per il 2021 e in 525 milioni a decorrere dal 2022. Il comma 721 chiarisce che si tratta di esercizio di funzione pubblica l'attività di formazione universitaria da parte di università non statali. I commi 722 e 723 regolano il caso della mancata acquisizione del codice fiscale statunitense da parte dei soggetti indicati alla legge 95/2015. Il comma 724 interviene sull'articolo 23-bis del dpr 18/1967, il quale permette l'erogazione di contributi da parte del ministero degli esteri ad enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, e comitati. Il comma 725 chiarisce quando l'imbarcazione da diporto si può considerare entra Ue; la norma trova applicazione dal 1° aprile 2020.</p>	<p>Pur comprendendo la finalità della misura (avere risorse aggiuntive da investire sul miglioramento della rete infrastrutturale), andrebbe sempre garantita la certezza della non retroattività delle misure fiscali. Le risorse del cinque per mille crescono, ma di poco, dopo cinque annualità nelle quali sono rimaste fissate a 500 milioni di euro. L'incremento appare, però, inferiore alle attese e all'effettivo gettito raccolto.</p>
Com. 727-730	Art. 92 – Concessione per il gioco mediante apparecchi per l'intrattenimento	<p>Sono definite le concessioni sui giochi che l'Agenzia delle dogane è autorizzata a concedere con procedura aperta entro il 31 dicembre 2020. Le concessioni hanno durata di nove anni, non rinnovabili. I diritti variano da un minimo di 1.800 euro ad un massimo di 2 milioni di euro</p>	<p>Nel complesso, il governo stima entrate minime per 1.818 milioni di euro, per un totale di poco meno di 290mila diritti, equivalenti ad altrettanti punti utilizzabili in ambiente remoto (200mila), collegati alla rete (50mila), in bar e tabacchi (35mila), 2.500 in sale con gioco solo da remoto e nuove sale dedicate (40).</p>
Com.	Art. 93 – Incremento del	Viene incrementato il prelievo fiscale	L'incremento del prelievo fiscale

731-735	prelievo sulle vincite	sulle vincite sugli apparecchi di videolottery e sui giochi numerici a totalizzazione nazionale e alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Viene introdotta, <i>a decorrere dal 15 gennaio 2020</i> , una aliquota <i>del 20%</i> per le vincite <i>superiore a 200 euro</i> ed incrementa, <i>a decorrere dal 1° marzo 2020</i> , l'aliquota sulle vincite superiori a 500 (dal 12 al 20%), comprese quelle sulle lotterie istantanee. Le misure entrano in vigore in maniera differita fra aprile e maggio 2020.	sulle vincite finisce per penalizzare il giocatore. Altre volte si sono giustificate alcune misure, richiamando la volontà di contrastare il gioco compulsivo; in questo caso, non si è cercato neanche una parvenza di motivazione.
Com. 736	Art. 94 – Royalties	Viene ridefinito l'ammontare delle royalties riconosciute su gas ed olio prodotto in mare.	Il comma, <i>che è stato implementato nel corso dell'iter parlamentare</i> , entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Com. 737-783	Art. 95 – Unificazione Imu-Tasi	Partendo dal presupposto che la base imponibile è la stessa, vale a dire l'abitazione, la legge di bilancio provvede all'unificazione di Imu e Tasi.	La materia è oggetto anche di tre disegni di legge, ripresi in larga parte nella proposta contenuta nella presente legge. Di certo, da tale processo, assolutamente sostenibile, vista la comune base imponibile dell'Imposta municipale propria (Imu) e del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), non può e non deve scaturire in alcun modo un aggravio della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese, considerando il valore che le prime affidano al bene-casa e valutando correttamente il fatto che per le seconde gli immobili rappresentano lo strumento, spesso principale, per generare benessere, ricchezza e lavoro sul territorio.
Com. 784-815	Art. 96 – Riforma della riscossione Enti locali	Viene riformato il meccanismo di riscossione in capo agli enti locali.	Si tratta di una materia sulla quale è utile riflettere con attenzione, per evitare ricadute negative sugli enti locali e sugli stessi contribuenti.
Com. 816-847	Art. 97 – Canone unico	A decorrere dal 2021, comuni, province e città metropolitane istituiscono il canone unico	La pubblicità, comprese le insegne, rappresenta ancora una importante fonte di entrata per

		patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria. Sono indicate le tariffe standard e si rimanda ai regolamenti applicativi degli enti interessati.	gli enti locali.
Com. 848-856	Art. 98 – Rettifica fondo di solidarietà comunale	Viene ridefinito l'ammontare del fondo di solidarietà comunale, <i>che è incrementata di 100 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 330 milioni nel 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024. Il comma 852 destina 500mila euro per l'anno 2020 alla fondazione Ant Italia onlus di Bologna per l'assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore. Il comma 853 modifica l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019, relativo alle regole per le regioni e per i comuni per le assunzioni di personale, con riferimento al rispetto delle soglie indicate dalla normativa vigente. Il comma 854 posticipa di un anno gli effetti dell'articolo 1, comma 859, della legge 145/2018, sempre con riferimento ai vari parametri da rispettare.</i>	La rettifica è in riduzione a decorrere dal 2020 (circa 14 milioni in meno). Fermo restando il principio della solidarietà fra i territori, una parte dei comuni contribuenti (principalmente quelli che negli anni hanno visto aumentare i propri residenti per l'effetto del passaggio da casa di vacanza a casa di residenza) hanno preso a contestare i criteri di formazione di detto fondo, non trovando, però, particolare ascolto nelle istituzioni.
Com. 857-858	Art. 99 - Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi e altri fondi	Si rimanda alle tabelle allegate A e B per l'individuazione degli importi da ascrivere ai fondi speciali.	<i>Le cifre indicate sono cambiate nel corso dell'iter parlamentare.</i>
Com. 859-877	Art. 100 - Fondo contenziosi e rapporti con le regioni a statuto speciale	<i>Il comma 859 stanziava 25 milioni annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 26 milioni a decorrere dal 2022 per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione. Il comma 860 abrogava i fondi per la riduzione della pressione fiscale e per la compensazione degli effetti finanziari non previsti dalla legislazione vigente (art. 59, commi 1 e 2, decreto legge 124/2019). Il fondo per il finanziamento ordinario delle università è rifinanziato di 5 milioni per il 2021, di 15 per il 2020, di 25 per il 2023, di 26 per il 2024, di 25 per il 2025 e 2026 e di 46 a decorrere dal 2027. Il comma 862 incrementa di un milione di euro per l'anno 2020 il fondo per le vittime di reati mafiosi</i>	<i>Questa parte della legge di bilancio è stata cambiata nella sostanza e nella forma nel corso dell'iter parlamentare.</i>

		<p>e di usura. Il comma 863 disaccantona risorse per 213 milioni dal fondo per gli interventi strutturali e per 99 milioni dal fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, in ragione del venire meno della necessità di accantonamento dell'importo per maggiori oneri passivi. Il comma 864 interviene sul fondo per interventi strutturali, mentre il comma 865 sul fondo per la compensazione. I commi da 866 873 sono in attuazione dell'accordo del 7 novembre 2019 fra ministeri competenti (economia, affari regionali, sud e coesione territoriale) e il presidente della regione Sardegna. Il comma 874 interviene sul fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 145/2018, relativo agli investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade. Il comma 875 riconosce a decorrere dal 2020 un contributo di 80 milioni di euro a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione siciliana. Il comma 876 riguarda il disavanzo di amministrazione degli enti strumentali delle regioni e degli enti locali, causato dal mancato trasferimento di altri livelli di governo. Il comma 877 stanziava 10 milioni per il 2020-2022 per prevenire il dissesto dei comuni, conseguenza di contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. È istituito un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni da destinare ai territori delle regioni a statuto speciale.</p>	
Com. 878-884	Art. 101 - Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori	<p>Il fondo istituito presso il ministero degli esteri è esteso anche ai Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori. Il comma 870 interessa i cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana, ai quali è concesso il permesso di soggiorno Ue. Il comma 880 finanzia</p>	<p>La dotazione del fondo è di 30 milioni ciascuno per il 2020 e per il 2021 e di 40 milioni per il 2022. Lo Stato italiano deve guardare con estrema attenzione a quanto accade in Venezuela e, più in generale, nel Sud America, dove è forte la presenza di persone di</p>

		<p>per 1,5 milioni per l'anno 2021 il Progetto Transaqua con la Lake Chad Basin Commission. Il comma 881 stanziava 500mila per accelerare le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza ai cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che in possesso dello status civitatis. Il comma 882 incrementa di un milione di euro a decorrere dal 2020 il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri; è atteso un decreto attuativo per le modalità di distribuzione. Il comma 884 riconosce un contributo di 200mila euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore delle associazioni combattentistiche. Aumentano i diritti consolari.</p>	<p>origine italiana, che vivono situazioni di forte tensione politica.</p>
Art. 2	Art. 102 – Stato di previsione dell'entrata	Si rimanda alla Tabella 1	
Art. 3	Art. 103 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 2	L'importo massimo di emissioni di titoli pubblici è nella misura di 58 miliardi di euro.
Art. 4	Art. 104 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 3	È prevista la riassegnazione delle risorse non impiegate nell'ambito di interventi nel settore siderurgico.
Art. 5	Art. 105 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 4	È prevista una compensazione fra i fondi destinati alla attuazione dei decreti legislativi 149/2015 (Ispettorato nazionale del lavoro) e 150/2015 (Agenzia nazionale per le politiche attive).
Art. 6	Art. 106 – Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 5	Si affronta la questione delle risorse destinate allo sport per le persone in stato di detenzione.
Art. 7	Art. 107 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 6	Una norma disciplina i pagamenti in valuta estera diversa dall'euro.
Art. 8	Art. 108 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 7	
Art. 9	Art. 109 – Stato di previsione del Ministero	Si rimanda alla Tabella 8	Fra le varie misure, anche quella relativa alla gestione delle risorse

	dell'interno e disposizioni relative		connesse al rilascio dei permessi di soggiorno.
Art. 10	Art. 110 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 9	
Art. 11	Art. 111 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 10	Diverse misure riguardano il personale delle Capitanerie di porto.
Art. 12	Art. 112 – Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 11	Viene, fra l'altro, stabilito il numero massimo di ufficiali ausiliari in servizio fra Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri.
Art. 13	Art. 113 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 12	Sono autorizzate delle variazioni di bilancio in forza di alcune disposizioni di legge sul riordino e soppressione di enti vigilati dal ministero.
Art. 14	Art. 114 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 13	Sono autorizzate alcune variazioni di bilancio in ordine ai programmi del ministero, ad iniziare dagli spettacoli da vivo.
Art. 15	Art. 115 – Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 15	Sono autorizzate della variazioni di bilancio con riferimento alla missione Ricerca e innovazione.
Art. 16	Art. 116 – Totale generale della spesa	Nel triennio 2020-202, i totali generali della spesa in termini da cassa passano da 907 a 934 miliardi; in termini di competenza da 896 a 924 miliardi	In termini di competenza, l'incremento è del 3,1% e del 2,8% in termini di cassa.
Art. 17	Art. 117 – Quadro generale riassuntivo	Si rimanda alla Tabella allegata.	
Art. 18	Art. 118 – Disposizioni diverse	Si tratta di misure diverse che autorizzano variazioni compensative sulle varie voci di bilancio per effetto dei provvedimenti normativi adottati.	
Art. 19	Art. 119 – Entrata in vigore	1° gennaio se non diversamente indicato.	